

N. 6413-1974-3208-3533-3737-3908-4272-4655-5075-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 15 dicembre 2000(Relatore: **PEZZONI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

RUSSO SPENA, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, MARINO; PREIONI; MANTICA, PORCARI, PIANETTA, LOIERO, MAGLIOCCHETTI, SERVELLO; RUSSO SPENA, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, SALVATO; BOCO, BESOSTRI, BONATESTA, BORTOLOTTI, CAMERINI, CARELLA, CIMMINO, COLLINO, CONTESTABILE, CORRAO, CORTIANA, CURTO, DE CAROLIS, DE CORATO, ATHOS DE LUCA, DENTAMARO, ERROI, FLORINO, FORCIERI, FUSILLO, GRECO, LORETO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MARINO, MARTELLI, MELE, BRUNO NAPOLI, NAVA, PASQUALI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SALVATO, SARTO, SEMENZATO, SERENA, SPECCHIA, TOMASSINI, VERALDI, BARRILE, GUBERT, MINARDO; BEDIN, FOLLONI, VIVIANI, ANDREOTTI, MONTICONE, ROBOL, ZILIO; PROVERA, SPERONI; SALVI, CIONI, ANGIUS, BARBIERI, BARRILE, BERNASCONI, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BONFIETTI, BRATINA, BUCCIARELLI, CALVI, CAMERINI, CAPALDI, CORRAO, CRESCENZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, MICHELE DE LUCA, GUIDO DE MARTINO, DE ZULUETA, DI ORIO, LORENZO DIANA, FALOMI, FERRANTE, FIGURELLI, FORCIERI, GAMBINI, GIOVANELLI, GUERZONI, LARIZZA, LORETO, MACONI, MICELE, MIGNONE, MIGONE, PAGANO, PARDINI, PAROLA, PASSIGLI, PELELLA, PETRUCCI, PETRUCCIOLI, SCIVOLETTO, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, STANISCIA, TAPPARO, UCCHIELLI, VALLETTA; BOCO, LO CURZIO, BERTONI, BESOSTRI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, CURTO, ATHOS DE LUCA, LORENZO DIANA, FOLLIERI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELONI, MINARDO, MONTELEONE, MUNDI, OCCHIPINTI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARACCO, SARTO, SEMENZATO, ZEFFIRELLI, BARRILE, SALVATO; ELIA, BEDIN, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANDREOTTI, BO, CECCHI GORI, COVIELLO, LINO DIANA, ERROI, FANFANI, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, LAVAGNINI, LO CURZIO, MONTAGNINO, MONTICONE, PALUMBO, POLIDORO, RESCAGLIO, ROBOL, TAVIANI, VERALDI, ZECCHINO, ZILIO

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(FINOCCHIARO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 29 settembre 1999

n. 6413

(v. stampati Senato nn. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989)

Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° ottobre 1999*

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1974, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANTOVANI, BRUNETTI, BERTINOTTI, CANGEMI,
NARDINI, MARCO RIZZO**

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

Presentata il 24 luglio 1996

n. 3208, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, LUCIDI, ALBANESE, NOVELLI, RUZZANTE, MANGIA-
CAVALLO, GIACCO, GATTO, PITTELLA, MONACO, LUMIA, GUIDI,
CORSINI, CANANZI, SODA, DALLA CHIESA, DE CESARIS, LUCÀ,
BRACCO, LECCESE, BORROMETI, RUGGERI, PICCOLO, PENNA,
SCHMID, NIEDDA, GRIGNAFFINI, CHIUSOLI, OLIVIERI, BIRICOTTI,
LENTO, BIELLI, MANZATO, DI STASI, MOLINARI, BENVENUTO,
BOVA, MANZINI, CARLI, SEDIOLI, COCA, SCANTAMBURLO**

Riforma della cooperazione allo sviluppo

Presentata il 13 febbraio 1997

n. 3533, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, MARONI, CALZAVARA, ALBORGHETTI, ANGHINONI, BALLAMAN, BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, CALDEROLI, CAPARINI, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, PAOLO COLOMBO, COPERINI, COVRE, DALLA ROSA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAUSTINELLI, FONTAN, FONTANINI, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, GRUGNETTI, MICHIELON, MOLGORA, PAROLO, PIROVANO, PITTINO, RIZZI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, SIGNORINI, STEFANI, STUCCHI, VASCON

Nuove norme per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 aprile 1997

n. 3737, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSI, PEZZONI, RANIERI, ALOISIO, ANGELINI, BANDOLI, BARTOLICH, BIASCO, BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CARUANO, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, FURIO COLOMBO, CORDONI, CORSINI, CRUCIANELLI, DAMERI, DEBIASIO CALIMANI, DE PICCOLI, DE SIMONE, DEDONI, DI BISCEGLIE, DI CAPUA, DI STASI, DOMENICI, DUCA, EVANGELISTI, FAGGIANO, FREDDA, MARCO FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, GUERRA, GUERZONI, INNOCENTI, IOTTI, FRANCESCA IZZO, LABATE, LEONI, LENTO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MANZINI, MARIANI, MASELLI, MELANDRI, MIGLIAVACCA, NARDONE, OCCHIONERO, OLIVIERI, PANATTONI, PENNA, PETRELLA, PITTELLA, RAFFAELLI, RAFFALDINI, RUBERTI, RUFFINO, RUZZANTE, SALVATI, SERAFINI, SETTIMI, SIGNORINO, SODA, SOLAROLI, SPINI, TARGETTI, TATTARINI, TRABATTONI, TURCI, VANNONI, ZAGATTI, ZANI

Riforma della politica di cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 22 maggio 1997

n. 3908, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORSELLI, TREMAGLIA, TRANTINO, ZACCHERA, AMORUSO, RALLO

—
Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo

—
Presentata il 24 giugno 1997
—

n. 4272, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARINI, MATTARELLA, GIOVANNI BIANCHI, DOMENICO IZZO, BORROMETI, MOLINARI, CAMBURSANO, GIACALONE, CANANZI, MAGGI, CASINELLI, PASETTO, ANGELICI, MONACO, NIEDDA, FIORONI, MORGANDO, DELBONO, MARIO PEPE, MERLO, LOMBARDI, VALLETTO BITELLI, JERVOLINO RUSSO, TUCCILLO, CERULLI IRELLI

—
Riforma della disciplina della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

—
Presentata il 24 ottobre 1997
—

n. 4655, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERGAMO, BAIAMONTE, STAGNO d'ALCONTRES, DIVELLA, FILOCAMO, FLORESTA, SCALTRITTI, DI COMITE, MARZANO, FRATTA PASINI, DE LUCA, MATAACENA, PAROLI, NICCOLINI

—
Riforma della cooperazione allo sviluppo

—
Presentata il 12 marzo 1998
—

n. 5075, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVOLTA, TORTOLI, FRAU, ALEFFI, AMATO, BAIAMONTE, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CESARO, COLLAVINI, DEODATO, d'IPPOLITO, DIVELLA, FILOCAMO, FRATTA PASINI, GAGLIARDI, GASTALDI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIUDICE, GUIDI, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MISURACA, NICCOLINI, PALMIZIO, PAROLI, PILO, PIVA, PRESTIGIACOMO, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSETTO, ROSSO, RUSSO, SANTORI, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, URBANI, VALDUCCI

Riforma della cooperazione allo sviluppo

Presentata il 7 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La III Commissione (affari esteri e comunitari) presenta all'Assemblea, con alcune significative modifiche, il testo del disegno di legge A.C. 6413 in materia di politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento in un testo unificato, nell'ambito del quale si è tenuto conto sia del disegno di legge governativo presentato al Senato, sia delle proposte di legge ad esso abbinata. Al Senato non è stata manifestata alcuna posizione contraria, neanche da parte delle forze di opposizione, sul provvedimento in esame, che ha registrato il voto favorevole del gruppo del CCD e l'astensione dei gruppi di Alleanza nazionale, Forza Italia, Lega Nord e Rifondazione comunista.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di definire una complessiva ed organica riforma del settore della cooperazione allo sviluppo, destinata a sostituire integralmente la normativa vigente (che fa capo alla legge 26 febbraio 1987, n. 49), sia in ordine all'impostazione generale della politica di aiuto pubblico allo sviluppo, sia in riferimento alla relativa normativa di dettaglio e di attuazione.

Come sostiene Amartya Sen, « lo sviluppo è libertà »: in coerenza con questa sintetica e profonda riflessione, dunque, è importante che il rilancio della cooperazione allo sviluppo passi attraverso il rafforzamento della democrazia e la promozione dei diritti umani, come fondamentale momento per la crescita sociale e civile dei Paesi destinatari degli aiuti allo sviluppo. Il

testo si propone pertanto di segnare una vera e propria « inversione di rotta » rispetto al passato, contribuendo a definire la politica di cooperazione allo sviluppo, in primo luogo, come uno strumento di pace, di sviluppo sostenibile e di democrazia.

Come è noto, la legge 26 febbraio 1987, n. 49, « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo », reca la più recente regolamentazione organica della materia e rappresenta il tentativo di rielaborare e sintetizzare le precedenti esperienze legislative. Tale legge ha infatti riunificato nella cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari. Essa ha disegnato un complesso sistema di organi, procedure e strumenti, caratterizzato da un accentuato modello monocratico nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Essa ha tracciato le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali), che oggettivamente ne hanno in parte attenuato la portata innovativa. Vi è inoltre una insufficiente correlazione tra i principali strumenti d'intervento: i doni e i crediti di aiuto. Da un punto di vista finanziario, i mezzi per provvedere rispettivamente ai doni ed ai crediti vengono assegnati su base annuale, con legge finanziaria, a due diversi fondi: il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ed il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale. Entrambi i fondi sono dotati di una speciale autonomia che li sottrae alle procedure di contabilità ordinaria.

Intervenendo incisivamente su tale quadro normativo, il testo adottato dalla III

Commissione mantiene un impianto intimamente coerente con quello definito dal Senato in prima lettura, tenendo ferme le scelte di base dell'altro ramo del Parlamento ed apportando una serie di aggiustamenti di prospettiva e di modifiche di carattere ordinamentale, che si sono dimostrate opportune durante il complesso ed approfondito esame di merito.

2. Istruttoria legislativa svolta.

2.1. Audizioni informali.

Il testo elaborato dalla Commissione è altresì il frutto di importanti elementi di contributo emersi soprattutto nel corso dei numerosi ed interessanti confronti e audizioni svolti con membri del Governo e degli organismi tecnici di gestione, presidenti delle Regioni, rappresentanti del mondo della cooperazione, organismi e associazioni di settore, esperti ed esponenti della società civile, rappresentanti delle ONG, esponenti della cooperazione decentrata e personalità del mondo cattolico, soggetti impegnati nel settore del commercio equo e solidale e del risparmio etico, e rappresentanti del Comitato per le pari opportunità e di associazioni femminili.

Da tali audizioni sono scaturiti suggerimenti e proposte particolarmente utili e significative, che la Commissione ha ritenuto di recepire all'interno del testo.

2.2. Dati ed elementi dell'istruttoria legislativa.

La Commissione, già al termine del ciclo di audizioni informali, ha optato per l'adozione di un nuovo testo del disegno di legge A.C. 6413, che è stato predisposto dal relatore. Questa scelta procedurale è infatti risultata quella maggiormente condivisa dai gruppi parlamentari: non pregiudicando la possibilità di introdurre altre modifiche in Commissione, essa ha inoltre consentito di apportare, nel seguito dell'esame, ulteriori innovazioni ed integrazioni al testo, che sono scaturite da tutti i gruppi presenti in Commissione e di cui si darà conto nell'illustrazione dettagliata del provvedimento.

Il risultato finale dell'*iter* istruttorio è dunque il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, che si muove lungo questo « asse rinnovato » rispetto al testo approvato dal Senato, ma in una linea di sostanziale continuità con esso. Nel corso dell'esame al Senato, infatti, sono stati raggiunti importanti risultati su determinate questioni, con una sostanziale condivisione da parte di quasi tutti i gruppi parlamentari, che la III Commissione della Camera ha ritenuto opportuno tenere fermi. Alla fine del percorso in Commissione, è stato definito un provvedimento che, nella linea del testo del Senato, modifica in maniera radicale l'impianto delineato dalla vigente legge n. 49 del 1987 e si articola lungo i seguenti capisaldi:

la cooperazione allo sviluppo costituisce uno degli aspetti fondamentali della politica estera italiana, essendone « parte integrante ». In questo quadro, si è ritenuto di mantenere gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) nell'ambito della responsabilità di governo del Ministero degli affari esteri, anche in ragione del fatto che le stesse forze di opposizione, quasi integralmente, hanno concordato sulla necessità di predisporre un quadro normativo e operativo sufficientemente chiaro, che tenga conto del ruolo centrale svolto dal Ministero degli affari esteri in tale materia;

si articolano e distinguono i compiti di indirizzo, programmazione e concertazione;

tenendo ferma una importante scelta fatta dal Senato, si opera una radicale innovazione in tema di organi di gestione dell'APS italiano, istituendo una apposita Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, attraverso la quale si supera il modello monocratico e si introduce un istituto che segue esempi ormai consolidati, esistenti in quasi tutti gli altri Paesi europei. Si tratta, dunque, di una legislazione largamente innovativa che crea un nuovo ente gestionale dotato di ampia autonomia, distinto dal Ministero degli affari esteri, pur essendo da quest'ultimo coordinato e vigilato. L'Agenzia ha il compito di dare applica-

zione alla programmazione degli aiuti definita dal Consiglio dei ministri, predisponendo un programma triennale di attività, nonché la funzione di individuare i singoli progetti attuativi degli indirizzi, provvedendo all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, dopo l'approvazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa. L'Agenzia diverrà quindi un organismo fondamentale nella gestione della cooperazione allo sviluppo;

si configura la cooperazione italiana come impegno corale, che coinvolge tutti i soggetti e gli attori che compongono il « Sistema Italia »;

è altresì promosso un equilibrato bilanciamento tra le iniziative multilaterali e le iniziative bilaterali di aiuto allo sviluppo. In particolare, l'obiettivo del rafforzamento della dimensione bilaterale si inserisce all'interno di importanti riflessioni che la stessa Commissione sta svolgendo nei confronti delle grandi questioni che afferiscono all'assetto della architettura finanziaria internazionale. Tra tali questioni è compresa la stessa riforma degli strumenti finanziari internazionali (a partire dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale), anche in vista della Conferenza del G-7/G-8 di Genova, in cui si riprenderanno le tematiche del debito estero, della riduzione della povertà e degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, lasciate aperte nel corso dell'ultimo Vertice G-7/G-8 di Okinawa;

sono rafforzati gli elementi di trasparenza e di controllo sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, cercando di individuare le specifiche responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, soprattutto a livello operativo, per far sì che la riforma della cooperazione allo sviluppo possa contribuire ad evitare che si verificino alcuni degli inconvenienti del passato, che hanno talvolta comportato una gestione insufficiente e precaria degli aiuti allo sviluppo. È inoltre rafforzato il concetto di valutazione degli effetti e del *feedback* degli interventi, che diviene elemento di base per una eventuale rimodu-

lazione nella programmazione degli interventi medesimi;

viene abolito il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge n. 49 del 1987, mediante la creazione di un nuovo « Fondo unico » per tutte le forme attraverso le quali si estrinseca la cooperazione allo sviluppo; si supera così la separazione tra due linee parallele e non sempre coordinate;

si punta fortemente sull'idea di valorizzare le forme di cooperazione decentrata, promossa dalle autonomie locali anche con fondi propri, fino a prefigurare una vera e propria cooperazione « policentrica »;

il ruolo delle organizzazioni non governative è rafforzato, prevedendosi tra l'altro l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, delle organizzazioni non governative (ONG) che possono ottenere specifici benefici e contributi, nonché allargando la partecipazione ad altri soggetti quali quelli del risparmio etico e del commercio equo e solidale;

accanto alla categoria dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, viene promossa la valorizzazione di una nuova categoria, quella degli « attori della cooperazione », che intende coinvolgere all'interno dell'attività dell'APS italiano, con un ruolo significativo, gli esponenti dell'industria, della piccola e media impresa, dell'artigianato, del cooperativismo, e dell'imprenditoria in generale;

viene adeguatamente valorizzato il contributo dei volontari e dei cooperanti internazionali, che rappresentano le risorse umane indispensabili per la realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

2.3. *Il quadro internazionale e comunitario di riferimento.*

Il testo in esame, dunque, opera una serie di importanti trasformazioni, anche al fine di contribuire alla realizzazione di quegli impegni che consentano all'Italia di partecipare fortemente al contesto inter-

nazionale delle attività di aiuto allo sviluppo.

La coerenza con cui il nostro Paese sta cercando di perseguire l'attuazione degli obiettivi internazionali di sviluppo, fissati dalle grandi Conferenze delle Nazioni Unite, è stata peraltro riconosciuta dall'OCSE (e dall'apposito *Development Assistance Committee*, DAC) nel suo ultimo rapporto, redatto a conclusione del « *peer review* » (monitoraggio) delle attività della cooperazione italiana tra il 1996 e il 2000, condotto tra marzo e giugno del 2000. Nel suo rapporto, tuttavia, l'OCSE/DAC, pur riconoscendo alla cooperazione italiana importanti passi in avanti, rivolge pressanti raccomandazioni per migliorare l'efficacia dei nostri aiuti, che hanno tutte, come punto di partenza, la fragilità e la reversibilità dei progressi compiuti dal 1993 in poi, in assenza di un radicale rafforzamento della struttura tecnica e manageriale della cooperazione italiana, ritenuto molto urgente.

In questo quadro complessivo, va inoltre rilevato che il testo adottato dalla III Commissione assume grande rilievo anche al fine del rilancio degli obiettivi fissati dalla recente Convenzione di Cotonou (firmata nel giugno 2000), che ha sostituito la IV Convenzione di Lomè sugli aiuti allo sviluppo della Comunità europea in favore dei Paesi cosiddetti ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) ed appare in sintonia con la normativa comunitaria di settore e con le finalità fissate dall'ONU nella materia oggetto di intervento.

Non va infatti dimenticato che la cooperazione internazionale allo sviluppo è uno strumento fondamentale di pace nel mondo, il cui fine principale è quello di ridurre le distanze tra il Nord e il Sud del pianeta e facilitare lo sviluppo dei paesi più poveri. Bisogna dunque impegnarsi seriamente, come comunità internazionale, a combattere una visione del mondo che diviene sempre più polarizzato e disomogeneo e dove gli squilibri regionali sono marcati ed evidenti. Dei circa 23.000 miliardi di dollari del PIL mondiale, infatti, ben 18.000 attengono ai paesi industrializzati e solo 5.000 ai paesi in via di sviluppo.

Tuttavia, questi Paesi costituiscono circa l'80 per cento della popolazione mondiale. In questo senso, occorre andare verso una direzione di modernità e di sviluppo che renda positivi e sostenibili tutti i processi di globalizzazione in atto.

In questo contesto, il provvedimento all'esame dell'Assemblea si impegna a raccordare strettamente la politica di cooperazione dell'Italia con quella svolta a livello internazionale e, soprattutto, con quella posta in essere dalla Comunità europea, che peraltro ha potuto disporre di una adeguata base giuridica per la politica di sviluppo soltanto a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Tale politica, infatti, era fondata in precedenza sugli articoli 133 (ex 113), 308 (ex 235) e 310 (ex 238) del Trattato CE, che disciplinano alcuni meccanismi generali di intervento della comunità, senza un espresso riferimento alla politica di sviluppo.

A tali articoli, il Trattato sull'UE ha aggiunto un intero Titolo (il Titolo XX), denominato « Cooperazione allo sviluppo », i cui articoli da 177 a 181 trattano ora specificamente della politica di aiuto allo sviluppo. L'inclusione di tali disposizioni nel Trattato CE ha pertanto conferito una rilevanza politica all'aiuto allo sviluppo, attribuendo ad esso la dimensione di una politica comunitaria a tutti gli effetti. In particolare, l'articolo 177 del Trattato consolidato prevede la definizione di una serie di obiettivi generali della politica di cooperazione: sviluppo economico e sociale sostenibile dei Paesi in via di sviluppo (PVS), in particolare di quelli più svantaggiati; inserimento progressivo dei PVS nell'economia mondiale; riduzione della povertà nei PVS; consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei PVS.

Gli articoli seguenti hanno poi fissato alcuni obblighi a carico della Comunità e degli Stati membri: tenere conto degli obiettivi della politica di sviluppo nelle politiche che potrebbero avere incidenza sui PVS (articolo 178); coordinare le politiche della comunità e degli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo e

concentrarsi sui rispettivi programmi di aiuto (articolo 180); collaborare con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali (articolo 181).

In questo quadro, l'attuazione della politica di sviluppo dell'Italia non può discostarsi dalle indicazioni e dalle tendenze che emergono a livello europeo, tanto più che queste tendenze sono state ampiamente recepite nella citata Convenzione di Cotonou, che costituisce il nuovo accordo di partnership tra l'Unione europea e i 71 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) già aderenti alla Convenzione di Lomé. L'Accordo è stato firmato anche da sei Stati insulari della regione del Pacifico (isole di Cook, Repubblica di Narau, Repubblica di Palau, Repubblica delle Isole Marshall, Nioue, Stati federali della Micronesia) accolti dai partner come nuovi Stati membri dell'Accordo.

Per tutte queste ragioni, il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea ha voluto tenere nel debito conto anche le ultime tendenze emergenti a livello comunitario.

Da un lato, si è tentato di sviluppare un principio contenuto anche nei più recenti documenti europei, che indica la necessità di implementare il monitoraggio sugli interventi di cooperazione allo sviluppo. La Commissione europea ha infatti pubblicato un Libro bianco sulla riforma della Commissione, COM(2000)200 del 1° marzo 2000, in cui si prefigura una revisione della gestione degli aiuti comunitari. In particolare, i punti qualificanti della riforma riguardano: la riunificazione della gestione del ciclo del progetto di aiuto in una nuova struttura di erogazione, di cui dovranno essere rafforzate le capacità e la garanzia di un chiaro legame tra programmazione, procedure di bilancio, valutazione e *feedback*; la radicale trasformazione dell'approccio all'assistenza alla programmazione, al fine di riflettere gli obiettivi e le priorità politiche; una più ampia delega della gestione dei progetti alle rappresentanze esterne della Commissione e, eventualmente, alle autorità dei Paesi beneficiari. Inoltre, nell'ambito del nuovo sistema di gestione, si propone che « il mo-

onitoraggio e la valutazione, volti ad accertare l'efficacia e i costi delle attività, forniscano un *feedback* essenziale ai fini di una migliore identificazione delle azioni ».

D'altro canto, si è cercato di recepire quelle indicazioni di indirizzo che spingono verso una rimodulazione dei meccanismi di aiuto allo sviluppo ed una interoperabilità tra gli aiuti internazionali e quelli dei singoli Stati. Si ricorda infatti che il « Consiglio Sviluppo » dell'UE ha approvato, lo scorso 18 maggio 2000, le conclusioni sulla politica di sviluppo dell'UE, nelle quali si conviene con la Commissione europea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve prefiggersi come obiettivo principale la riduzione delle povertà e concentrare le attività comunitarie nei settori in cui può offrire vantaggi relativi. Il Consiglio insiste sulla necessità di garantire la massima coerenza possibile a livello delle politiche e di aumentare la complementarità tra le politiche di sviluppo della Comunità e degli Stati membri, e sottolinea che le riforme strutturali previste all'interno della Commissione dovranno fornire la base adatta ad attuare in modo adeguato ed efficace la politica comunitaria di sviluppo. Questi concetti sono stati da ultimo ripresi nella Dichiarazione sulla politica di sviluppo del Consiglio, del 10 novembre 2000, in cui si enuncia la dottrina globale dell'Unione per lo sviluppo, al fine di contribuire ad una maggiore efficacia dell'aiuto europeo e ad una migliore definizione degli sforzi fatti dall'UE e dagli Stati membri — che sono i primi donatori mondiali — in questo settore.

Si sottolinea peraltro che le linee ispiratrici del provvedimento licenziato dalla III Commissione, illustrate in precedenza, trovano una conferma anche nella più recente posizione assunta dal Parlamento europeo, che lo scorso 30 novembre 2000 ha approvato una risoluzione sulle relazioni dell'Unione con i Paesi in via di sviluppo, nella quale, ricordando che gli obiettivi della politica di sviluppo internazionale dell'Unione rivestono pari importanza rispetto alla politica estera e di sicurezza e agli obiettivi commerciali, di-

fende l'identità specifica della politica comunitaria di sviluppo e il suo valore aggiunto e deplora il fatto che in alcuni Stati membri prevalga l'idea che la politica di sviluppo dovrebbe essere « rinazionalizzata ». Il Parlamento europeo ribadisce fermamente che le politiche di sviluppo degli Stati membri dovrebbero essere complementari e non dovrebbero cercare di sostituire o duplicare la politica di sviluppo dell'UE.

2.4. *I pareri espressi dalle Commissioni.*

Tutte le Commissioni che si sono pronunciate in sede consultiva sul testo in esame (I, II, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV Commissione e Commissione parlamentare per le questioni regionali) hanno espresso nulla osta o parere favorevole, sia pure formulando, in alcuni casi, condizioni o osservazioni su specifiche disposizioni.

In particolare, la I Commissione (Affari costituzionali) ha previsto una condizione con cui si è richiesta la riformulazione degli articoli 9 e 10 del provvedimento, relativi al ruolo del Parlamento, che è stata accolta dalla III Commissione.

Non è invece giunto, prima della conclusione dell'esame in Commissione, il parere della V Commissione (Bilancio), che ha informato di aver richiesto al Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Per quanto concerne, infine, le condizioni della XI Commissione, non vi è stata l'opportunità di recepirle in appositi emendamenti, che saranno eventualmente valutati per una loro rappresentazione in Assemblea, unitamente a modifiche dirette ad accogliere altre osservazioni delle Commissioni.

3. *Illustrazione degli articoli.*

Il provvedimento in esame è articolato in sei Capi: il Capo I afferma i principi che presidono alla legislazione di settore; il Capo II attribuisce competenze in ordine alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo; il Capo III precisa le risorse da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo;

le norme del Capo IV istituiscono una apposita Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, disciplinandone l'attività, mentre quelle del Capo V si occupano della cooperazione non governativa e decentrata e, infine, il Capo VI reca le norme transitorie e finali.

L'articolo 1 individua le finalità generali della cooperazione allo sviluppo, considerata « parte integrante della politica estera dell'Italia ». In particolare, il comma 2 dell'articolo dispone che « l'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali, recepisce le convenzioni globali dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo e ne assume le deliberazioni ». Sono inoltre enunciati, al comma 3, gli obiettivi prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo, coerenti con quelli indicati dall'UE e nelle altre sedi internazionali.

Particolare importanza, anche dal punto simbolico e di prospettiva, assume il comma 4 di tale articolo (fortemente sostenuto dalla Commissione), in base al quale le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare superiore allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, da realizzare progressivamente mediante un adeguato incremento annuo. Si tratta di una importante indicazione di metodo e di principio, che intende porre l'accento sulla necessità di un reale potenziamento delle risorse destinate all'APS, in linea con l'obiettivo dello 0,7% sul PIL fissato dalle stesse Nazioni Unite.

D'altronde, secondo un recente studio dell'OCSE (5 luglio 1999), dal titolo « Una comparazione tra i sistemi di gestione della cooperazione allo sviluppo nei Paesi membri OCSE/DAC », emerge con chiarezza che, in base ai dati riferiti al 1997, soltanto 4 Paesi (Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) superano la soglia dello 0,7% indicata dall'ONU come obiettivo stabile, mentre altri 2 Paesi (Lussemburgo e Francia) oltrepassano la linea di impegno dello 0,4%. In questo contesto, l'Italia si colloca

al ventesimo posto (su 21 membri del DAC), con una percentuale pari allo 0,11% del PIL destinata agli aiuti allo sviluppo (tale dato è confermato anche nel 1999, dove l'APS italiano, pur incrementatosi lievemente, ha raggiunto, in termini percentuali, soltanto lo 0,15% del PIL, lasciando l'Italia al penultimo posto tra i Paesi membri del DAC).

In relazione al volume complessivo degli aiuti italiani, la stessa OCSE si è chiesta quanto i notevoli miglioramenti introdotti nella cooperazione italiana possano produrre risultati altrettanto visibili, finché il livello globale degli aiuti italiani si situerà in termini assoluti a livelli inferiori a quelli di piccoli Paesi come, ad esempio, i Paesi Bassi. In proposito, l'OCSE ha raccomandato all'Italia di ritornare progressivamente a stanziamenti di bilancio che si collochino almeno nella media dei paesi membri (0,24% del PIL).

D'altro canto, di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione del Vertice del Millennio (settembre 2000), il Governo italiano ha manifestato l'impegno a reperire risorse aggiuntive per l'APS, da investire nell'educazione, nel sistema sanitario e nell'accesso dei PVS alle nuove tecnologie dell'informazione: come è stato possibile verificare nel corso della finanziaria per il 2001, tuttavia, l'incremento degli stanziamenti non può che essere limitato, tenuto conto dei vincoli di bilancio.

Tornando al contenuto del provvedimento, si osserva che l'articolo 2 definisce le attività di cooperazione italiana, che si basano sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti. Il comma 4 specifica che non possono in nessun caso usufruire di finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale. Rientrano tra le attività di cooperazione quelle rivolte alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei paesi cooperanti. Ai sensi del comma 5, infine, non può usufruire di finanziamenti dell'aiuto pubblico allo svi-

luppo il sostegno delle esportazioni e degli investimenti privati italiani.

L'articolo 3 fissa il principio del cosiddetto «slegamento», in base al quale i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. È prevista una eccezione alla regola dello «slegamento», che tuttavia opera soltanto su motivata decisione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai sensi dell'articolo 4, si supera il limite della legislazione attuale, che impone di cooperare solo con i Governi centrali dei Paesi cooperanti. Infatti, sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, tra i quali rientrano a pieno titolo quelli espressi da organizzazioni femminili, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico, disciplinato dal successivo articolo 6.

Introducendo una ulteriore innovazione, l'articolo 5 individua come soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo: il Governo; le regioni e gli enti territoriali, nonché i loro consorzi ed associazioni; i soggetti della cooperazione non governativa (ONG) e i loro consorzi ed associazioni.

Il Capo II costruisce un articolato circuito volto alla definizione delle competenze afferenti ai singoli soggetti titolari delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

In particolare, l'articolo 6 individua lo strumento d'indirizzo in materia di cooperazione, gli organi cui è attribuita la

competenza per la sua adozione e la relativa procedura.

Lo strumento di indirizzo sul quale si basa l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo è il documento triennale di indirizzo politico, corredato dai relativi aggiornamenti e dalle eventuali proposte di variazione annuali.

Il documento di indirizzo politico definisce una serie di principi-guida in materia di attuazione della politica di aiuto pubblico allo sviluppo, tra i quali si segnalano: obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti della attività di cooperazione allo sviluppo; destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale; aree geografiche e Paesi prioritari di intervento, per le quali è altresì definita la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario.

La procedura delineata dagli articoli 6, 7 e 9 prevede che la proposta di documento sia predisposta dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, sono trasmesse al Parlamento le proposte del documento di indirizzo politico, nonché dei relativi aggiornamenti e delle eventuali variazioni. In seguito alla presentazione al Parlamento di tali documenti, le Camere definiscono i relativi indirizzi con apposita deliberazione o, in alternativa, in sede di deliberazione sul DPEF (articolo 9).

Il documento è quindi approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e tenendo conto degli indirizzi definiti dalle Camere (articolo 6).

L'articolo 7 definisce inoltre le competenze del Ministro degli affari esteri, che è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo. Tra tali competenze rientra in particolare il compito di predisporre, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere dei soggetti della cooperazione non governativa e di quelli

della cooperazione decentrata il suddetto documento di indirizzo politico e le relative proposte di variazione.

Ai sensi dell'articolo 8, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le Banche e i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e, in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di tali istituzioni, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo. L'eventuale utilizzazione delle risorse derivanti da tali operazioni dovrà avvenire esclusivamente nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, ai sensi del comma 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico.

L'articolo 10 richiama gli ulteriori compiti di controllo del Parlamento, che sono incentrati attorno ad una relazione del Governo sulla attuazione della legge, trasmessa ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 11 definisce le risorse per l'attività di cooperazione allo sviluppo. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo sono indicati annualmente dalla legge finanziaria. Presso l'Agenzia è a tal fine costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, costituito da: crediti di aiuto; doni; aiuti alimentari; spese di funzionamento dell'Agenzia stessa.

Il Fondo unico, che riassorbe anche l'attuale Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, è alimentato, oltre che

dallo stanziamento determinato annualmente dalla legge finanziaria, anche dai seguenti strumenti: i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati; gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o organizzazioni internazionali; i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali; donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati; qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività di aiuto allo sviluppo.

Il Capo IV verte essenzialmente sulla struttura e le funzioni della struttura cui il provvedimento, sulla scorta di analoghe esperienze già attuate in Europa, propone di affidare in concreto la gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo: si tratta della Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di uno dei punti di maggiore innovazione del disegno di legge, in quanto l'Agenzia è destinata a sostituire l'attuale strumento operativo esistente, ossia una apposita direzione generale costituita presso il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia nasce in coerenza con i modelli, ormai già ampiamente sperimentati, istituiti in quasi tutti i principali Paesi europei impegnati nell'attività di cooperazione. In particolare, l'Agenzia ripercorre gli esempi costituiti dalla *Agence française de développement*, creata in Francia nel 1992, dalla *Commonwealth Development Corporation*, operante nel Regno Unito ormai dal 1978 e, infine, dall'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale, istituita con funzioni esecutive nel 1998.

Ai sensi dell'articolo 12, l'Agenzia è un ente di diritto pubblico dotato di capacità giuridica nell'ambito del diritto privato, nonché di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli Affari esteri e al controllo parlamentare.

L'Agenzia provvede all'attuazione di un programma di attività triennale, che viene da essa predisposto in attuazione delle direttive contenute nel documento di in-

dirizzo politico, approvato secondo le procedure descritte in precedenza.

Il comma 5 dell'articolo individua una puntuale e articolata precisazione dei compiti demandati all'Agenzia per lo svolgimento dell'attuazione del predetto programma di attività. Tra tali compiti, la lettera t) indica quello di monitorare e valutare, informandosi agli indirizzi delle Nazioni Unite e ai criteri dell'Unione europea, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità ambientale, l'impatto istituzionale, economico, finanziario, culturale e di genere delle iniziative e dei programmi sostenuti e finanziati, garantendo la retroazione e la diffusione degli esiti delle valutazioni.

Inoltre, ai sensi del comma 6, è stabilito che, ove necessario ai fini dell'espletamento dei previsti compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei paesi destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

L'articolo 13 individua gli organi dell'Agenzia, che sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente dell'Agenzia, che svolge le funzioni esponenti dell'ente, è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra personalità dotate di comprovata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che ha funzioni di carattere deliberativo generale, è composto dal Presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri

effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

È inoltre prevista la figura del direttore generale dell'Agenzia, cui sono affidati prevalentemente compiti operativi, che è nominato dal consiglio di amministrazione e scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Lo statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 14, è deliberato dal consiglio di amministrazione entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 stabilisce le norme in materia di personale dell'Agenzia, che si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure concorsuali (ovvero con particolari procedure previste dallo stesso articolo 15 e dall'articolo 24), nei limiti delle dotazioni organiche fissate per ciascuna qualifica dal Consiglio di amministrazione. In Commissione è stata adottata una soluzione che prevede che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia. Inoltre, per incarichi di particolare qualificazione da svolgersi in Italia ed all'estero, l'Agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti. Può inoltre avvalersi, sulla base di parametri aderenti a quelli adottati in analoghe circostanze dall'Unione europea, per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o straniera con contratti a tempo determinato di du-

rata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani ed esteri.

Gli articoli 16 e 17 definiscono ulteriori compiti dell'Agenzia: tra essi rientrano la individuazione, l'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto, nonché l'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le dotazioni del Fondo unico. Tali iniziative vengono disciplinate mediante convenzioni con i diversi soggetti della cooperazione (soggetti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata), nonché mediante contratti, preceduti da gare o procedure concorsuali, per l'affidamento in esecuzione degli interventi di cooperazione a soggetti non compresi in dette categorie.

Il capo V regola l'azione degli altri soggetti destinati allo svolgimento della attività di cooperazione, che sono i seguenti:

organizzazioni non governative (ONG), che abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 18 e, in particolare, abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti, presentino il bilancio annuale analitico e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea. Tali soggetti sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia, che consente loro di accedere a contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo;

regioni, province autonome, province e comuni, nonché loro consorzi ed associazioni, che possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti

di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti (articolo 19).

Ai sensi dell'articolo 20, inoltre, le università e gli istituti di ricerca, nonché i loro consorzi ed associazioni, possono realizzare nei Paesi cooperanti studi, iniziative ed attività di formazione superiore.

L'articolo 21 disciplina in modo ampio e dettagliato l'attività dei volontari e cooperanti internazionali.

La qualifica di volontario internazionale è riconosciuta ai cittadini maggiorenni di un paese dell'Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia, che abbiano stipulato con una ONG un contratto di cooperazione nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei paesi destinatari. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco* non può essere inferiore ad un anno. Nel *contratto di volontariato internazionale*, che regola il rapporto tra il volontario e la ONG, devono essere espressamente indicati l'iniziativa di cooperazione nella quale è inserito il volontario, l'eventuale periodo di formazione, l'effettiva durata della prestazione richiesta e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale garantito.

Analoghe disposizioni sono dettate per i cooperanti internazionali, che sono cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea o cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, nei confronti di una ONG oppure di un soggetto della cooperazione decentrata, si impegnino a svolgere attività di lavoro autonomo di grande rilevanza tecnica, formativa, organizzativa e gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione di sviluppo. Per tali motivi, tra i requisiti del cooperante internazionale rientra necessariamente un'adeguata esperienza professionale specifica del settore in cui è chiamato ad operare. La disciplina del contratto di cooperazione internazionale non differisce sostanzialmente da quella prevista per il contratto di volontariato internazionale. Alcune norme specifiche riguardano il versamento dei contributi assicurativi per l'invalidità, la vecchiaia e la malattia.

L'articolo 22, per il quale è stato confermato, in fine, il testo approvato dal Senato, contiene inoltre alcune disposizioni di carattere tributario.

Ai sensi dell'articolo 23, per ciascun programma-paese (programmi di cooperazione destinati ai singoli Paesi beneficiari), è periodicamente convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.

L'articolo 24, al comma 1, si occupa dell'emanazione delle disposizioni di attuazione del provvedimento, demandando il relativo compito ad un regolamento del Governo.

Per la fase di transizione verso il nuovo sistema, è previsto che il Ministro degli Affari Esteri adotti le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa finalizzata all'attuazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia. Inoltre, il Ministero degli affari esteri provvede alla composizione del contenzioso in atto, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Agenzia. Alla scadenza di un periodo di dodici mesi, al più prorogabile a diciotto, previsto dal comma 5, il Ministro degli affari esteri predispone la relazione sugli eventuali casi irrisolti per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.

I commi da 6 a 9 dettano le norme transitorie per la disciplina giuridica del personale in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che viene soppressa dal provvedimento in esame.

L'articolo 25 dispone, infine, l'abrogazione di una serie di norme vigenti, che

risultano in contrasto con il provvedimento.

4. Analisi del testo e principali modifiche introdotte rispetto al testo approvato dal Senato.

Come si può rilevare, si tratta di un provvedimento particolarmente articolato, al quale la III Commissione ha contribuito con l'apporto di significative modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Tra tali modifiche, quelle che hanno maggior impatto sul complesso del provvedimento riguardano:

l'articolo 1, relativo alle finalità del provvedimento, in cui sono state recepite le indicazioni contenute in emendamenti presentati da vari gruppi, in particolare quello di Forza Italia, che hanno inciso sugli obiettivi prioritari dell'APS e sulle risorse di bilancio destinate alle cooperazione;

l'articolo 4, concernente i destinatari dell'APS, nel quale sono state raccolte le proposte avanzate in particolare dal gruppo dei comunisti italiani;

l'articolo 6, nel quale, anche accogliendo diverse proposte emendative dei gruppi Popolare e Forza Italia, sono stati definiti con maggior precisione i compiti di indirizzo in materia;

l'articolo 7, che ha visto accolte una serie di proposte avanzate da deputati delle forze di maggioranza e dai gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia, dirette a definire e rimodulare le competenze del Ministero degli affari esteri;

gli articoli 9 e 10, relativi alle funzioni parlamentari, in cui si sono rafforzati alcuni passaggi che hanno consentito di inquadrare in un circuito sistematico di indirizzo e controllo il ruolo del Parlamento sulla materia. In Commissione è stata peraltro affrontata l'ipotesi di istituire una apposita Commissione di vigilanza, di natura bicamerale, per lo svolgimento di funzioni di controllo sull'attuazione della legge: si è tuttavia convenuto di rinviare la

valutazione di tale proposta all'esame in Assemblea, anche al fine di assumere una deliberazione il più possibile consapevole e ponderata;

l'articolo 11, che è stato modificato e integrato grazie all'accoglimento di emendamenti presentati dai gruppi di Rifondazione comunista e di Alleanza nazionale, i quali hanno teso a specificare la struttura e le forme di alimentazione dell'istituendo Fondo unico per la cooperazione;

gli articoli da 12 a 14, relativi all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, che ha visto definiti in maggior dettaglio i propri compiti, organizzazione e funzionamento, mediante l'apporto costruttivo di tutti i gruppi presenti in Commissione. In particolare, grazie all'adozione dei principi contenuti in un emendamento del gruppo della Lega Nord Padania, è stato possibile definire un regime di esclusività e di incompatibilità per le cariche degli organi dell'Agenzia;

gli articoli 15 e 24, modificati in maniera sostanziale per tenere conto delle varie proposte relative alla disciplina del personale dell'Agenzia (e della fase di passaggio dalla attuale DGCS all'Agenzia stessa), nonché alla gestione del contenzioso in materia di cooperazione allo sviluppo pendente presso il Ministero degli affari esteri;

l'articolo 18, in cui sono state raccolte alcune importanti proposte presentate dai gruppi Verdi, Rifondazione comunista e Alleanza nazionale, ai fini di una disciplina più incisiva in relazione ai soggetti della cooperazione non governativa;

l'articolo 20, che ha introdotto le università e gli istituti di ricerca quali « attori » della cooperazione;

l'articolo 21, nel quale, senza incidere sull'equilibrio trovato in seno al Senato, si sono promossi alcuni interventi di « limatura » delle relative disposizioni.

In conclusione, la III Commissione ha svolto un lavoro impegnativo, serio e particolarmente approfondito. Va dato atto a tutti i gruppi rappresentati in Commissione della loro presenza costante e dell'impegno profuso per far sì che questo provvedimento fosse una « buona legge », in grado di far fronte alle esigenze provenienti dal mondo del volontariato, dalla società civile e dagli stessi addetti ai lavori, a tutti i livelli di responsabilità, istituzionale e non.

A questo punto, l'auspicio del relatore è che le Camere riescano in maniera celere ad approvare definitivamente il provvedimento, affinché il duro lavoro collettivo portato avanti, per una intera legislatura, nei due rami del Parlamento, possa dare i frutti sperati e possa dotare l'Italia di uno strumento legislativo moderno ed adeguato alle sfide che si presentano nel nuovo millennio.

PEZZONI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente condizione:

siano riformulati gli articoli 9 e 10 del provvedimento, le cui rubriche e il cui contenuto appaiono invasivi dell'autonomia regolamentare delle Camere costituzionalmente garantita;

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1 valuti la Commissione l'opportunità di riformulare le disposizioni in esso contenute al fine di coordinare le finalità previste al comma 1 dell'articolo con quelle individuate al comma 3 del medesimo articolo;

b) all'articolo 10 valuti la Commissione la possibilità di prevedere una relazione governativa sull'attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo coordinata con quelle previste rispettivamente all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 8, comma 2 del medesimo provvedimento;

c) all'articolo 24, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare che il regolamento di attuazione va emanato ai sensi del comma 1, anziché del comma 3, dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, al secondo periodo del comma 4, siano premesse le seguenti parole: « Ai fini di cui all'articolo 1 ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 6413, già approvato dal Senato, come modificato dalla Commissione esteri in sede referente;

considerato che la previsione, all'articolo 11, della iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero degli esteri del complesso degli stanziamenti concernenti la cooperazione, ivi comprese le risorse da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia, potrebbe risultare insufficiente ai fini della trasparenza della gestione finanziaria della politica di cooperazione;

tenuto conto che non sembra compatibile con la vigente normativa contabile la disposizione, di cui alla lettera c) del comma 3, per cui nel Fondo unico confluirebbero anche gli apporti conferiti dai paesi cooperanti o da altri Paesi e organizzazioni internazionali, oltre che i fondi apportati dagli enti territoriali;

rilevata l'opportunità di inserire, all'articolo 16, anche le banche tra i soggetti di cui l'Agenzia potrà avvalersi ai fini della gestione dei crediti di aiuto;

considerata l'opportunità di precisare se per « promozione del finanziamento parziale del capitale di rischio di imprese di nuova costituzione » di cui al comma 3 del medesimo articolo, si intenda fare riferimento alla possibilità di erogare finanziamenti a titolo di partecipazione al capitale;

tenuto conto, per quanto concerne l'articolo 22, comma 1, che ai fini della inclusione delle attività di cooperazione allo sviluppo tra quelle rilevanti ai fini del riconoscimento dell'utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, tipiche delle ONLUS sembra opportuno procedere ad una esplicita integrazione del medesimo articolo 10, in modo da non pregiudicare la coerenza e il carattere organico della disciplina vigente in materia;

rilevato, quanto al comma 2 del medesimo articolo, che il relativo contenuto è già parzialmente compreso nella lettera *i-bis*) dell'articolo 13-*bis* e nella lettera *c-sexies* dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, oltreché all'articolo 110-*bis* del medesimo testo unico, per cui si pone l'esigenza di un più stretto coordinamento tra le disposizioni richiamate e quella prevista nel medesimo comma 2, onde evitare incertezze sul piano applicativo ovvero il rischio che le rispettive agevolazioni siano considerate come cumulabili;

tenuto conto, per quanto concerne il comma 3, della necessità di verificare se l'esplicito riferimento all'articolo 16 della direttiva 77/388/CEE sia sufficiente ad evitare eventuali rilievi in sede comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) relativamente all'articolo 11, comma 1, si valuti l'opportunità di iscrivere in differenti capitoli, sia pure nell'ambito di una stessa unità previsionale di base, gli stanziamenti destinati, rispettivamente, alla cooperazione allo sviluppo e al funzionamento dell'Agenzia;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 3, del medesimo articolo, per cui nel Fondo unico confluirebbero anche gli apporti conferiti dai Paesi cooperanti o da altri Paesi e organizzazioni internazionali;

c) si valuti l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 16, di precisare che la « promozione del finanziamento parziale del capitale di rischio di imprese di nuova costituzione » include anche la possibilità di erogare finanziamenti a titolo di partecipazione al capitale;

d) si valuti l'opportunità, ai commi 1 e 4 del medesimo articolo, di precisare che l'Agenzia può avvalersi anche del supporto di banche;

e) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 22, al fine di includere direttamente, mediante una esplicita integrazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, le attività

di cooperazione tra quelle tipiche delle ONLUS, qualificando come tali gli organismi che svolgano le medesime attività;

f) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 del medesimo articolo, inserendone il contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, contestualmente apportando allo stesso le conseguenti modifiche anche ai fini del coordinamento con analoghe disposizioni già esistenti;

g) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 3 del medesimo articolo, allo scopo di evitare eventuali procedure di infrazione da parte delle autorità comunitarie.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni dirette a sottolineare l'opportunità di:

a) prevedere che anche le università e gli istituti di ricerca possano collaborare alla realizzazione dei progetti di sviluppo in loco;

b) prevedere che le scuole e i centri di formazione professionale siano inclusi tra i soggetti che collaborano alla formazione professionale.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6413, recante « Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo »;

considerato che tra le finalità della cooperazione individuate al comma 1 dell'articolo 1 sono richiamate quelle della promozione dello sviluppo sostenibile, della lotta al degrado bio-climatico e del suolo nonché della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un richiamo alla sostenibilità ambientale tra i criteri da individuare per l'utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alla lotta alla siccità ed alla desertificazione;

b) all'articolo 12, comma 5, lettera r), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: « riconversione agricola » un riferimento allo sviluppo sostenibile;

c) all'articolo 18, comma 1, lettera c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le organizzazioni non governative (ONG) abbiano, tra i propri fini statutari, quello di svolgere attività di informazione e di educazione allo sviluppo sostenibile. »

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 13, comma 13, si preveda per il direttore generale, in analogia con quanto previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione, l'incompatibilità con la condizione di dipendente di enti pubblici o società commerciali. Inoltre, andrebbe previsto che il dipendente dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici non economici, durante il periodo in cui ricopre l'incarico di direttore generale, sia collocato fuori ruolo;

2) all'articolo 15, commi 2 e 3, si precisi che si fa riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

3) all'articolo 15, comma 4, si disponga che gli incarichi sono rinnovabili una sola volta;

4) all'articolo 21, comma 21, terzo periodo, si precisi, in analogia con quanto previsto per i volontari, che il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta al dipendente solo nel caso in cui segua il coniuge o convivente in servizio di cooperazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 21, comma 21, primo periodo, si valuti l'opportunità, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa dei cooperanti, di utilizzare la più perspicua elencazione delle amministrazioni pubbliche interessate contenuta nel primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6413 « Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo »;

condivisa la necessità e l'urgenza di un riordino generale della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, utilizzando e valorizzando le esperienze positive effettuate in passato e correggendo quelle negative;

apprezzati, tra gli altri, alcuni degli obiettivi prioritari individuati dal provvedimento, quali:

il riconoscimento e la promozione della condizione personale delle donne e del ruolo che esse svolgono nella famiglia, nella comunità, nella produzione di sostentamento e di lavoro, puntando al superamento dell'esclusione sociale e delle discriminazioni di genere;

la promozione e il sostegno di progetti e di azioni incisive a favore dei diritti alla vita, alla famiglia, alla salute, all'istruzione per i bambini e gli adolescenti, contrastando la loro emarginazione e il loro sfruttamento;

apprezzati altresì:

il ruolo attribuito alle regioni, alle province e ai comuni, quali soggetti capaci di creare specifiche conoscenze, cultura e sensibilità tra le popolazioni locali italiane e di contribuire con risorse proprie a progetti puntuali e mirati di cooperazione;

il riconoscimento e il sostegno assicurati alle organizzazioni non governative (ONG), in relazione all'esperienza da esse acquisita nella realizzazione di tanti interventi di grande qualità ed efficacia,

nell'ambito delle necessarie forme di verifica e controllo periodici dei progetti elaborati e degli obiettivi conseguiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità che, nella programmazione delle attività di cooperazione, sia assegnato un particolare sostegno:

ai progetti in materia sanitaria, per la lotta e la prevenzione di malattie epidemiche ricorrenti e dell'AIDS, oltre che per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di vita e di lavoro;

a progetti di concreto intervento in favore dei numerosissimi bambini orfani, di strada e abbandonati.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione

esaminato il disegno di legge A.C. 6413;

rilevato che i numerosi articoli contenuti nel disegno di legge costituiscono un coerente sistema di politiche e di strumenti della cooperazione allo sviluppo;

considerato che per molti aspetti il disegno di legge presenta delle originali iniziative per dare un'adeguata incisività e la necessaria trasparenza all'aiuto pubblico italiano nella cooperazione allo sviluppo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il disegno di legge indichi, in materia di aiuti alimentari, quali rapporti si instaureranno tra l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (articolo 12) e l'Agenzia per gli interventi economici in agricoltura (AGEA).

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminato il provvedimento in oggetto;
ritenuto che il provvedimento in oggetto appare compatibile con
la normativa comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il seguente parere:

« esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6413, in materia di politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo;

rilevato che il suddetto testo appare rispettoso delle competenze delle regioni e degli enti locali e dà ampia ed organica applicazione ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale mediante gli strumenti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata;

ravvisa l'opportunità, in coerenza con tale quadro normativo, di un più completo coinvolgimento delle autonomie nelle fasi di programmazione e gestione delle politiche di cooperazione attraverso la designazione di un rappresentante delle autonomie stesse in senso all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che uno dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo sia designato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 ».

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I
PRINCÌPI

ART. 1.
(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

a) alla promozione dello sviluppo sostenibile, della pace, della democrazia, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) alla promozione delle opportunità di sviluppo delle donne, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
PRINCÌPI

ART. 1.
(Finalità).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **alla salvaguardia della vita umana**, al soddisfacimento dei bisogni primari e alla piena realizzazione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni, con particolare attenzione alla difesa delle identità culturali e al sostegno della interculturalità;

c) **al riconoscimento e alla promozione del ruolo delle donne come soggetti dello sviluppo, al miglioramento della condizione femminile**, all'eliminazione delle esclusioni sociali e delle discriminazioni di genere;

d) *identica;*

e) **al sostegno dei** processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo;

f) **alla salvaguardia degli equilibri socio-ambientali, alla lotta al degrado bioclimatico e del suolo, nonché** alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

g) **al sostegno dell'educazione alla mondialità ed alla valorizzazione, in un'ottica di sussidiarietà, delle reti esistenti sul**

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations development program* (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali e assume le deliberazioni dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale dei predetti Paesi;

b) la crescita sociale, economica e culturale della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

c) la promozione di uno sviluppo economico endogeno, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

d) il governo responsabile dei flussi migratori;

e) la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e il loro equo inserimento nel commercio internazionale.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

territorio per l'informazione, la solidarietà, il volontariato ed il commercio equo e solidale.

2. La cooperazione allo sviluppo italiana è diretta ai Paesi cooperanti, indicati nel documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6, tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'*United Nations development program* (UNDP). L'Italia partecipa alla formulazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali, **ricepisce le convenzioni globali** dei vertici mondiali delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo e **ne assume le deliberazioni.**

3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei Paesi cooperanti e **il loro equo inserimento politico ed economico** nel contesto internazionale. In particolare l'Italia considera prioritari:

a) il rafforzamento istituzionale dei predetti Paesi **ed il sostegno ai processi di democratizzazione;**

b) la crescita **democratica**, sociale, economica e culturale **ed il rafforzamento** della società civile, con attenzione anche al superamento del divario tecnologico;

c) **la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei Paesi cooperanti;**

d) la promozione di uno sviluppo economico endogeno **ed ecosostenibile**, con particolare attenzione alla piccola e media impresa locale, al cooperativismo, all'impresa sociale e al mutualismo;

e) *identica;*

f) *identica.*

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare **superiore** allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, **da realizzare pro-**

ART. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo).

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, **che utilizzano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.**

2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito definite « Aiuto pubblico allo sviluppo » (APS).

3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.

4. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale.

5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane.

ART. 3.

(Slegamento dell'APS italiano).

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la

gressivamente mediante un adeguato incremento annuo, rispetto all'anno finanziario precedente, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo).

1. **Ai fini della presente legge** sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Non possono **in nessun caso** usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale. **Rientrano tra le attività di cooperazione quelle rivolte alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.**

5. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni e degli investimenti privati italiani, **fatti salvi i crediti concessi ai sensi dell'articolo 16, comma 3.**

ART. 3.

(Slegamento dell'APS italiano).

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. **Il Governo opera affinché il medesimo principio di slegamento dell'APS venga adot-**

concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 4.

(Destinatari).

1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità **locali** dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo).

1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

a) il Governo;

b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 20, nonché i loro consorzi ed associazioni;

tato anche da tutti gli altri Paesi donatori. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 4.

(Destinatari).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) le popolazioni e le comunità dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, **tra i quali rientrano a pieno titolo quelli espressi da organizzazioni femminili**, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo **19**, nonché i loro consorzi ed associazioni;

c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 e i loro consorzi ed associazioni.

CAPO II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COMPETENZE

ART. 6.

(Indirizzi politici).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 10.

2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di propria competenza.

3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo politico definisce:

a) obiettivi specifici, **strumenti** e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 12;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione

c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 e i loro consorzi ed associazioni.

CAPO II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COMPETENZE

ART. 6.

(Indirizzi politici).

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri, **sentito** il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e **tenendo conto degli indirizzi definiti dal Parlamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, approva il documento triennale di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione annuali.**

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) obiettivi specifici e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 11;

c) *identica;*

finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con risorse del predetto Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i programmi-paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario **e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;**

h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 19, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

soppressa;

d) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; **i Paesi oggetto di programmi-paese;** i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

e) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS da utilizzare per gli interventi al di fuori dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali **e dei Paesi prioritari;**

f) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario;

g) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto **concessi ai Paesi cooperanti, inclusi quelli che beneficiano o hanno beneficiato di riduzione o cancellazione del debito estero,** nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

h) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione, la cancellazione **e la riconversione in progetti di sviluppo** del debito estero dei Paesi cooperanti, **nonché per la loro promozione** politica ed economica nel contesto internazionale;

i) *identica;*

l) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo **18,** nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 20;

o) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 13;

p) la previsione delle risorse a dono per promuovere nei Paesi cooperanti le iniziative di micro-credito ed il sostegno alle micro-imprese locali.

ART. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura l'autonomia e la coerenza della politica di cooperazione con la politica estera italiana;

b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti; definisce, previo il parere dell'Agenzia di cui all'articolo 13, i programmi-paese e le iniziative tematiche di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), nonché gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le istituzioni finanziarie internazionali;

c) predispone, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere di qualificati rappresentanti del mondo imprenditoriale e di quello del lavoro e previa consultazione dei soggetti della coopera-

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di finanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 19;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 12.

soppressa.

ART. 7.

(Competenze del Ministro degli affari esteri).

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica **di cooperazione** allo sviluppo.

2. *Identico:*

a) assicura l'autonomia **della politica di cooperazione e la sua coerenza** con la politica estera italiana;

b) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti; definisce **le linee di indirizzo dei programmi-paese e delle iniziative tematiche** di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), **ne approva i relativi schemi predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 12 e definisce** gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4; concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le istituzioni finanziarie internazionali;

c) predispone, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere **dei soggetti della cooperazione non governativa in sede di conferenza di cui all'articolo 18, comma 3, e di quelli della cooperazione**

zione non governativa in sede dell'assemblea di cui all'articolo 19, comma 3, e di quelli della cooperazione decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 13, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 ed al programma di attività di cui alla lettera *d)* del presente comma;

f) dispone gli interventi umanitari di emergenza.

3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari esteri il quale le delega ad uno dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.

decentrata in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e consultati qualificati rappresentanti, dallo stesso Ministro individuati, delle università e degli istituti di ricerca, dell'industria, della piccola e media impresa, dell'artigianato, del cooperativismo, dei sindacati e delle società di pubblico servizio, in quanto attori della cooperazione, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1; predispone inoltre la relazione consuntiva dell'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 2, integrata per le parti di sua competenza dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo **12** ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

e) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo **12**, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 ed al programma di attività di cui alla lettera *d)* del presente comma;

f) *identica*;

***g)* promuove almeno una volta all'anno una conferenza generale con tutti i soggetti della cooperazione italiana.**

3. *Identico.*

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o, **per lui**, il Sottosegretario delegato si avvale delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59. Si può inoltre avvalere, oltrech  del personale di ruolo, di personale comandato incluso quello dell'Agenzia di cui all'articolo 13. In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento normativo del predetto personale.

ART. 8.

(Competenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonch  la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attivit  di propria competenza, nell'ambito dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Mi-

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario delegato si avvale **delle ambasciate italiane** e delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59. **Si pu  inoltre avvalere, in misura non superiore a cinque unit , di professionalit  alle sue dirette dipendenze, che lo assistono nell'elaborazione delle strategie e nel raccordo con l'Agenzia di cui all'articolo 12 e con gli organismi multilaterali.** In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento normativo del predetto personale.

ART. 8.

(Competenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, **cura le relazioni con le banche ed i Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e**, in adempimento di impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse **di tali istituzioni**, nonch  la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

2. *Identico.*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Mi-

nistro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo, anche in relazione alle sue attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ART. 9.

(Competenze del CIPE).

1. La Commissione permanente del CIPE è semestralmente informata dell'attività dell'APS.

ART. 10.

(Competenze del Parlamento).

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, parere sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti.

nistro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia deliberate dal Governo. **L'eventuale utilizzazione delle risorse derivanti da tali operazioni dovrà avvenire esclusivamente nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2.**

4. *Identico.*

Soppresso.

ART. 9.

(Esame dei documenti di indirizzo politico).

1. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, le proposte dei documenti di cui all'articolo 6, comma 1, predisposte dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c). In seguito alla presentazione al Parlamento di tali documenti, le Camere definiscono i relativi indirizzi con apposita deliberazione, secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari, ovvero in sede di deliberazione parlamentare sul documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I documenti di cui all'articolo 6, comma 1, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 11.

(Compiti delle Commissioni parlamentari).

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Esse presentano annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati.

CAPO III

RISORSE DELL'APS

ART. 12.

(Fondo unico per l'APS).

1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, distintamente per:

a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate

Le eventuali difformità tra il contenuto di tali documenti e gli indirizzi deliberati dalle Camere, ai sensi del comma 1, sono adeguatamente motivate in una apposita relazione allegata ai documenti medesimi.

ART. 10.

(Relazione sull'attuazione della legge).

1. La relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 2, contiene gli elementi necessari alla valutazione dell'impatto delle iniziative dell'APS nei confronti dei destinatari e alla verifica degli effetti complessivi delle scelte operate in attuazione della presente legge, nonché l'analisi dei costi, economici e sociali, e dei benefici derivanti dall'attuazione delle iniziative dell'APS, con l'indicazione del metodo seguito per la valutazione di tali costi e benefici.

2. La relazione di cui all'articolo 6, comma 2, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti entro il 31 marzo di ciascun anno ed è integrata dalla documentazione, fornita dall'Agenzia di cui all'articolo 12, relativa ai contratti ed alle convenzioni stipulati dall'Agenzia medesima, alla concessione da parte di quest'ultima di contributi, finanziamenti e crediti, nonché agli accordi internazionali riguardanti gli aiuti della cooperazione allo sviluppo.

CAPO III

RISORSE DELL'APS

ART. 11.

(Fondo unico per l'APS).

1. La legge finanziaria indica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo per le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto e per le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'ar-

con doni e con crediti di aiuto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) le spese di funzionamento dell'Agencia di cui all'articolo 13, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Presso l'Agencia di cui all'articolo 13 è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato « Fondo unico », articolato in tre conti:

- a)* crediti di aiuto;
- b)* doni;
- c)* aiuti alimentari.

3. Il Fondo unico è alimentato con:

a) lo stanziamento di cui al comma 1, **lettera a)**;

b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o organizzazioni internazionali;

d) i fondi apportati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;

tico 12 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri **in un unico apposito capitolo.**

2. Presso l'Agencia di cui all'articolo 12 è costituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato « Fondo unico », **costituito da:**

- a)* *identica*;
- b)* *identica*;
- c)* *identica*;

***d)* spese di funzionamento dell'Agencia di cui all'articolo 12.**

3. *Identico:*

a) lo stanziamento di cui al comma 1;

b) i rientri derivanti dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi, **anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge**, e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività.

4. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al suddetto Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nell'unità previsionale di base relativa al Fondo unico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante utilizzazione delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonché dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402; le relative autorizzazioni di spesa si intendono conseguentemente soppresse. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I relativi stanziamenti, per le somme che non siano ancora impegnate, ovvero che siano impegnate ma non pagate, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, affluiscono all'unità previsionale di base relativa al Fondo unico, al netto delle quote destinate, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 13 ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo e alla concessione dei contributi ai sensi della lettera a) del medesimo comma.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

f) *identica.*

4. Il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è soppresso. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data **di costituzione del Fondo unico ed esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo sono versate al Fondo unico.**

Soppresso.

5. *Identico.*

CAPO IV

ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

ART. 13.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per le attività di APS che utilizzano, a dono o a credito, risorse del Fondo unico, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 15, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 11.

3. L'Agenzia, in applicazione del documento di indirizzo politico e dei relativi aggiornamenti annuali, esaminati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6, predispone un programma triennale di attività riferito al triennio successivo all'anno di presentazione aggiornato annualmente per scorrimento. Tale programma è corredato:

a) di una relazione sulle attività concordate e da concordare con i destinatari dell'APS italiano e da svolgere nel triennio di riferimento;

CAPO IV

ORGANI DI GESTIONE DELL'APS

ART. 12.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Per l'attuazione della politica di cooperazione e la gestione delle attività di APS, a dono od a credito, poste a carico della dotazione del Fondo unico, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità, regolamentati dallo statuto di cui all'articolo 14 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 10. **L'Agenzia è altresì sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.**

3. **L'Agenzia, in attuazione delle direttive contenute nel documento di indirizzo politico, integrate dagli aggiornamenti annuali esaminati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 6, predispone annualmente un programma triennale di attività articolato con riferimento agli impegni del triennio successivo, corredato delle relative previsioni di bilancio, impegnando in ciascuno dei tre anni le risorse finanziarie necessarie e disponibili del Fondo unico e lo aggiorna annualmente per scorrimento.**

soppressa.

b) del programma annuale e del relativo bilancio preventivo corredato delle iniziative da realizzare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale tramite contributi volontari con gli strumenti del dono e del credito agevolato.

4. Il programma di attività di cui al comma 3 è sottoposto dall'Agenzia al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità al documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

5. L'Agenzia presenta annualmente, entro il 31 marzo, al Ministro degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo, **certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed allo scopo selezionato dall'Agenzia.** Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

6. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro:

a) esprime al Ministero degli affari esteri il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con le organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei programmi-paese e delle altre iniziative di cooperazione;

b) individua i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali e relative allocazioni di risorse dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

c) segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione;

soppressa.

Soppresso.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia presenta al Ministero degli affari esteri il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza dal Ministro degli affari esteri alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

5. L'Agenzia provvede all'attuazione del programma di attività. In tale ruolo essa, fra l'altro, **provvede a:**

a) **esprimere** il proprio parere tecnico nel corso dei negoziati con organizzazioni internazionali e con i Paesi cooperanti per la definizione dei programmi-paese e delle altre iniziative di cooperazione;

b) **individuare ed elaborare** i progetti attuativi degli indirizzi, obiettivi, priorità generali e settoriali **nei limiti dell'allocazione delle risorse come destinate dall'articolo 6, comma 3, nonché la ripartizione di dette risorse tra gli strumenti del credito e del dono;**

c) **ricercare, nell'ambito dei propri compiti, collaborazioni operative in Italia ed all'estero con gli altri enti e agenzie governative italiani che operano nei Paesi cooperanti, al fine di accrescere l'efficienza e l'economicità di cui al comma 2;**

d) **seguire** i progetti dalla formulazione all'esecuzione;

d) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;

e) emette le disposizioni e gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a dono o a credito d'aiuto;

f) provvede all'affidamento dell'esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, secondo le procedure di cui all'articolo 18;

g) valuta, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 5, l'attività delle ONG e dei progetti e dei programmi da esse proposti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19 e ne accerta la conformità alle finalità di cui all'articolo 1; assegna ed eroga alle ONG i contributi spettanti sulla base di tale valutazione; provvede al monitoraggio delle loro attività;

h) concorda con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 i termini di riferimento, gli importi, le modalità di attuazione delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate nell'ambito dei programmi-paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza, di quelli di formazione e di ogni altra iniziativa che rientri nel programma e che sia oggetto di finanziamento; eroga i fondi; verifica e valuta le attuazioni;

soppressa;

soppressa;

soppressa;

e) valutare, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 5, le iniziative ed i programmi proposti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo ed attuati dalle ONG, nonchè determinare ed erogare i relativi contributi;

f) concordare con i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 i termini di riferimento, le modalità di attuazione degli interventi eseguiti da detti soggetti nel quadro dei programmi-paese, delle iniziative tematiche regionali, degli interventi di emergenza e delle attività di formazione nonché, per ognuna delle iniziative, determinare ed erogare il finanziamento a carico del Fondo unico, nei casi previsti dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;

g) registrare i contratti dei volontari e cooperanti internazionali di cui all'articolo 21 e provvedere agli adempimenti previsti da tale articolo, previo accertamento della conformità alle finalità di cui all'articolo 1 dei programmi di cooperazione, anche promossi autonomamente dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, in cui tali operatori sono impiegati;

h) attuare e coordinare gli interventi umanitari di emergenza, ivi compresi quelli affidati ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 o coinvolgenti altre strutture governative, secondo procedure

da essa regolamentate che ne garantiscano la rapida ed efficace realizzazione; provvedere alla realizzazione in Italia ed *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate; ai fini di cui sopra l'Agenzia può impiegare, d'intesa con i Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, i mezzi ed il personale necessari per la tempestiva attuazione degli interventi, che potranno essere attuati anche avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, il quale, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione il personale specializzato ed i mezzi disponibili e richiesti dall'Agenzia, con oneri a carico del Fondo unico;

i) predisporre tutti gli adempimenti relativi alle gare, alle procedure concorsuali e al conseguente affidamento in esecuzione dei progetti, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché, nei casi di cui all'articolo 18, comma 6, e all'articolo 19, comma 6, individuare i soggetti attuatori e stipulare con essi le relative convenzioni, controllando la congruità dei costi, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 17;

l) approvare, a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo unico, gli stanziamenti necessari alla realizzazione delle singole iniziative ed emettere gli ordinativi per la concessione e l'erogazione dei crediti di aiuto e dei finanziamenti a dono;

m) controllare, monitorare e valutare le attività dei soggetti esecutori delle iniziative di cooperazione realizzate con oneri a carico del Fondo unico; collaudare, quando previsto nei contratti e nelle convenzioni, le realizzazioni, le opere e le forniture assegnate in esecuzione, condizione necessaria per l'erogazione del saldo finale del finanziamento riconosciuto all'esecutore;

i) coordina e promuove, anche attraverso accordi-quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a li-

n) coordinare e promuovere, anche attraverso accordi-quadro con Università, istituzioni di ricerca e formazione italiane od europee, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello na-

vello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; gestisce le iniziative di formazione in Italia e *in loco*, ivi inclusa la concessione di borse di studio anche universitarie e *post*-universitarie in favore di cittadini di Paesi cooperanti; inoltre, in campo di formazione, di ricerca e per specifiche consulenze può avvalersi in particolare in materia di agricoltura e zootecnia tropicale anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

l) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;

zionale, la formazione e l'aggiornamento professionale di personale, impegnato od interessato ad impegnarsi in attività di cooperazione allo sviluppo, nonché le iniziative di formazione di cittadini dei Paesi cooperanti, preferibilmente *in loco*, ovvero in Italia, finalizzate al loro impiego nei Paesi di origine, anche tramite concessione di borse di studio universitarie e post-universitarie a loro favore; favorire il coinvolgimento nei progetti di cooperazione di cittadini dei Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia;

o) promuovere iniziative di formazione imprenditoriale e manageriale, poste in essere nei Paesi cooperanti anche da operatori del sistema imprenditoriale e finanziario italiano;

p) promuovere, assegnare in esecuzione, valutare e sostenere finanziariamente le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, della pace, dell'interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali, anche nell'ambito scolastico;

q) promuovere interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per favorire lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

r) sostenere forme di riconversione agricola e iniziative di sviluppo alternative alla produzione di droghe illecite nei Paesi cooperanti;

s) promuovere interventi di trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi cooperanti sulla base della ricerca scientifica;

(v. lettera *p*)

m) in linea con i principi adottati in materia dalle Nazioni Unite, mette in opera un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità istituzionale, economica, finanziaria, sociale, culturale e ambientale delle iniziative finanziate e dei programmi sostenuti, assicurando la retroazione e la diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate.

7. Fra i compiti dell'Agenzia rientrano il coordinamento e l'attuazione degli interventi umanitari di emergenza. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell'Agenzia, sono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonché attraverso l'affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.

8. È istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20 immettono tempestivamente i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, alle tipologie e allo stato di attuazione, ai contratti e alle convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, dei programmi e degli studi prodotti in Italia e all'estero in tale materia.

9. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di Paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia ai progetti di cooperazione.

t) **monitorare e valutare, informandosi agli indirizzi delle Nazioni Unite e ai criteri dell'Unione europea, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità ambientale, l'impatto istituzionale, economico, finanziario, culturale e di genere delle iniziative e dei programmi sostenuti e finanziati, garantendo la retroazione e la diffusione degli esiti delle valutazioni;**

Soppresso.

u) **istituire una banca dati di pubblico accesso cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Agenzia stessa ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19 sono tenuti ad immettere tempestivamente i dati relativi alle attività svolte di cui all'articolo 2, i documenti di cui all'articolo 6, il programma triennale di cui al comma 3 del presente articolo, i bilanci dell'Agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS corredato delle informazioni relative ai singoli settori, alle tipologie ed allo stato di attuazione delle iniziative, ai contratti ed alle convenzioni.**

Soppresso.

10. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i Paesi e gli organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali che gestiscono attività di cooperazione in tali Paesi.

11. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto terzi purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni, su finanziamento anche internazionale **comunque diverso da quello dell'APS italiano**.

12. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

ART. 14.

(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi di cui al comma 1 devono essere nominati, secondo quanto previsto dal presente articolo, ed insediarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emolumenti del Presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

6. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei **previsti** compiti istituzionali, l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei Paesi destinatari dell'APS. **Su richiesta dell'Agenzia il Ministero degli affari esteri provvede all'accreditamento di tali uffici presso i Governi interessati, a seguito di specifico negoziato. Per** i medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali **e con organismi e pubbliche istituzioni dei Paesi cooperanti** che gestiscono attività di cooperazione in tali Paesi.

7. L'Agenzia, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, può svolgere attività per conto **di altre istituzioni** purché rientranti nel quadro delle proprie funzioni **e delle finalità della presente legge**, su finanziamento anche internazionale.

8. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia sono posti a carico **del Fondo unico, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera n).**

ART. 13.

(Organi dell'Agenzia).

1. *Identico.*

2. Gli organi di cui al comma 1 **sono nominati ed insediati** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

4. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, **tra personalità dotate di comprovata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo**; dura

5. Il Presidente dell'Agenzia:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal Presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprovata competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione: due del Presidente del Consiglio dei ministri, uno del Ministro degli affari esteri e uno del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 15. Esso, in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

b) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c) delibera la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, entro due mesi dall'adozione dello statuto;

d) nomina il direttore generale dell'Agenzia e delibera l'attribuzione delle deleghe al Presidente, ai consiglieri e al direttore generale stesso;

in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 14. Esso, in particolare:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) delibera, **entro tre mesi dal suo insediamento, ed aggiorna ogniqualvolta lo reputi necessario**, la struttura organizzativa e le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;

d) *identica;*

e) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

f) in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico;

g) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

8. In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi politici, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e previa delibera dello stesso Consiglio dei ministri. In tale caso i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono esercitati da un Commissario che viene nominato con il medesimo decreto di scioglimento; il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del Commissario.

9. La carica di Presidente e di consigliere di amministrazione dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato Presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

8. *Identico*.

9. Il Presidente ed i consiglieri di amministrazione dell'Agenzia operano a tempo pieno ed in rapporto esclusivo con l'Agenzia stessa. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, nonché con la condizione di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici nominato Presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal conferimento degli incarichi.

10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, per quanto attiene al Presidente, ad un membro effettivo e ad

mica. I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, devono avere una comprovata esperienza nel campo della cooperazione, durano in carica tre anni e non possono essere confermati.

11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. **Esso redige una relazione sul bilancio consuntivo.**

12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

13. Il direttore generale dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ed ogni altro atto da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) nomina i dirigenti dell'Agenzia;

e) emette gli ordinativi di pagamento;

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

un membro supplente, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Il collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

12. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo; dura in carica **quattro** anni e può essere confermato una sola volta. Egli è dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione.

13. L'incarico di direttore generale è incompatibile con la condizione di amministratore o di membro degli organi di amministrazione di enti pubblici o società commerciali. L'incompatibilità è estesa anche a qualsiasi forma di collaborazione con tali enti o società. L'eventuale condizione di incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. *Identico.*

ART. 15.

(Statuto dell'Agenzia).

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 16.

(Personale dell'Agenzia).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure di selezione stabilite dal consiglio di amministrazione, in coerenza con i criteri e le procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via prioritaria, della competenza ed esperienza specifica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso le istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e non governative.

(v. comma 1)

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e dei dirigenti dell'Agenzia, operante presso la sede centrale e all'estero, è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia, da stipulare con le organizzazioni sindacali, entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'Agenzia.

ART. 14.

(Statuto dell'Agenzia).

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione entro **quarantacinque** giorni dal suo insediamento ed è adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, entro i successivi quarantacinque giorni previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

ART. 15.

(Personale dell'Agenzia).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente, assunto con procedure **concor-suali e secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 24, nei limiti delle dotazioni organiche fissate per ciascuna qualifica dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera c).**

2. **Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono stabilite dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, in coerenza con i criteri e le procedure adottati dall'Unione europea e tenendo conto, in via prioritaria, della competenza ed esperienza specifica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, maturata presso istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private nel rispetto dei criteri di pari opportunità tra donne e uomini, secondo gli articoli 36 e 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.**

3. *Identico.*

3. L'Agenzia può altresì avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia ed all'estero, di personale di cittadinanza italiana o straniera, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

4. Il personale impiegato dall'Agenzia non può in alcun modo essere utilizzato in attività militari o di polizia.

ART. 17.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).

1. L'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto sono di competenza dell'Agenzia. Per svolgere questo compito l'Agenzia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di istituti in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile.

3. I crediti di aiuto possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e con forme specifiche di garanzia, anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio in nuove imprese miste, con *partner* italiano, da realizzare nei Paesi individuati come prioritari dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e nei Paesi meno avanzati.

4. Per incarichi di particolare qualificazione da svolgere in Italia ed all'estero, l'Agenzia può utilizzare in posizione di comando personale dipendente da amministrazioni od enti pubblici, secondo le disposizioni dei relativi ordinamenti. Può, inoltre, avvalersi, sulla base di parametri aderenti a quelli adottati in analoghe circostanze dall'Unione europea, per tali incarichi di personale con cittadinanza italiana o straniera con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché della consulenza di qualificati professionisti italiani e esteri.

5. *Identico.*

ART. 16.

(Finalità e gestione dei crediti di aiuto).

1. **L'individuazione**, l'istruttoria e la gestione dei crediti di aiuto **rientrano nelle competenze dell'Agenzia che, nell'espletamento di tali attività, può avvalersi, ricorrendo alla stipulazione di apposite convenzioni, del supporto di istituti** in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

2. I crediti di aiuto possono essere concessi per promuovere nei Paesi cooperanti tutte le tipologie dell'APS, ivi incluse le iniziative di microcredito e il sostegno alle microimprese locali, nonché alla piccola e media impresa locale, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile, **anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del sistema imprenditoriale italiano.**

3. I crediti di aiuto, **motivandone l'utilità specifica per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c),** possono essere concessi, a condizioni particolarmente agevolate e **dietro presentazione di specifiche coperture di garanzia,** anche per promuovere il finanziamento parziale del capitale di rischio di **imprese di nuova costituzione, promosse da operatori dei Paesi** individuati come prioritari dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e **dei Paesi** meno

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonchè per rafforzare la capacità gestionale delle banche locali dei Paesi cooperanti, l'Agenzia si avvarrà in particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale, **anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 20.**

5. Gli enti esecutori, pubblici e privati, dei progetti finanziati mediante crediti di aiuto sono scelti tramite gara o procedura concorsuale.

ART. 18.

(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività dell'APS).

1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con le risorse del Fondo unico, mediante convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 19 e 20, gare e procedure concorsuali che, se svolte all'estero, sono regolate dalla legge locale. L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per l'assistenza tecnica.

2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, che siano privilegiati gli acquisti di beni e servizi prodotti *in loco* nei Paesi in via di sviluppo.

avanzati, **ivi incluse imprese miste in cui sia presente la partecipazione di partner italiani o di altri Paesi.**

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 2 e 3, **nonché nelle iniziative attivate nel quadro della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19, l'Agenzia potrà avvalersi** in particolare delle istituzioni finanziarie italiane a livello locale e regionale.

5. *Identico.*

ART. 17.

(Procedure di affidamento per l'esecuzione delle attività dell'APS).

1. L'Agenzia provvede all'esecuzione delle iniziative di cooperazione finanziate con **le dotazioni** del Fondo unico, **previe specifiche procedure concorsuali**, mediante convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 18, **comma 6, e 19, comma 6, nonché mediante contratti, preceduti** da gare o procedure concorsuali, **per l'affidamento in esecuzione degli interventi di cooperazione a soggetti non compresi in dette categorie. L'attività negoziale posta in essere dall'Agenzia nei Paesi cooperanti è regolata dalla legge locale per tutti gli aspetti relativi ai rapporti esterni, in deroga alla vigente normativa pubblicitica.** L'Agenzia può procedere autonomamente all'invio di esperti per l'assistenza tecnica.

2. Nell'esecuzione delle iniziative di cooperazione l'Agenzia assicura che siano privilegiati, compatibilmente con le norme internazionali vigenti in materia di concorrenza, gli acquisti di beni e servizi prodotti **localmente** nei Paesi in via di sviluppo. **In caso di acquisti di beni e servizi prodotti in altri Paesi donatori, saranno, ove possibile, favoriti i Paesi che adottano criteri di slegamento delle forniture finanziate a dono o a credito dalle rispettive cooperazioni.**

3. Quando l'attuazione delle iniziative di cooperazione è conferita, sulla base di un accordo internazionale, alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti ed agli organismi internazionali, l'Agenzia eroga direttamente i finanziamenti a dette istituzioni. Queste ultime, in base agli accordi predetti sottoscritti con l'Italia, dovranno assicurare che gli enti esecutori vengano scelti mediante gara o procedura concorsuale, sia per i doni sia per i crediti di aiuto.

CAPO V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA

ART. 19.

(Soggetti della cooperazione non governativa).

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni, le **fondazioni**, le comunità di immigrati ed altri enti privati nonché i loro consorzi ed associazioni che:

a) siano costituiti con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 o 39 del codice civile;

b) presentino il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea;

c) abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, la selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti internazionali; la realizzazione di progetti

3. **Qualora l'onere di attuazione delle iniziative di cooperazione venga conferito**, sulla base di un accordo internazionale, ad istituzioni pubbliche o private dei Paesi cooperanti **o ad** organismi internazionali, l'Agenzia eroga i **relativi finanziamenti direttamente a favore di** dette **istituzioni le quali, nel quadro degli impegni sottoscritti con il Governo italiano a fronte della concessione di doni o crediti di aiuto**, dovranno assicurare **la scelta degli enti esecutori** mediante gara o procedura concorsuale.

CAPO V

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA
E COOPERAZIONE DECENTRATA

ART. 18.

(Soggetti della cooperazione non governativa).

1. Sono soggetti della cooperazione non governativa e possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni, le comunità di immigrati ed altri enti privati nonché i loro consorzi ed associazioni che:

a) *identica;*

b) presentino il bilancio annuale **analitico** e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità alla luce dei criteri stabiliti per gli organismi che ricevono finanziamenti dalla Comunità europea;

c) abbiano tra i propri fini statuari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei Paesi cooperanti. Rientrano tra tali attività, oltre alle iniziative di informazione e di educazione allo sviluppo, **la realizzazione di progetti e programmi a termine e di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, ivi com-**

e programmi a termine, di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti e di iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi e del commercio equo e solidale; iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo dipendenti da soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;

e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti **da attività commerciali accessorie ovvero** da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

f) possano documentare almeno un biennio di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera c);

g) evidenzino a bilancio una adeguata capacità di finanziamento da soci e sostenitori.

2. I soggetti di cui al comma 1, di seguito definiti « organizzazioni non governative » (ONG), sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia. Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e verificati dall'Agenzia.

3. Il Sottosegretario delegato di cui all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le ONG iscritte all'Albo, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.

presi la selezione, la formazione e l'impiego di volontari e cooperanti internazionali, e di iniziative di microcredito e di sostegno alle micro-imprese locali; la promozione del risparmio etico finalizzato alla concessione di crediti in tali Paesi, **nonché la promozione** del commercio equo e solidale, **secondo criteri allo scopo definiti dall'Agenzia;** iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti, finalizzate ad aumentare le loro capacità in iniziative di sviluppo di tali Paesi; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;

d) *identica;*

e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli derivanti da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

f) possano documentare almeno un **triennio** di esperienza operativa diretta in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale, di cui alla lettera c);

g) *identica.*

2. I soggetti di cui al comma 1, di seguito definiti « organizzazioni non governative » (ONG), **che si impegnino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), e che accettino esplicitamente controlli da parte dell'Agenzia,** sono, a loro richiesta, iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Agenzia **entro novanta giorni dalla data della richiesta.** Tale iscrizione permane in costanza dei requisiti previsti dalla presente legge e verificati dall'Agenzia.

3. Il Sottosegretario delegato di cui all'articolo 7 promuove almeno una volta all'anno **una conferenza** di tutte le ONG iscritte all'Albo, per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana. **Il**

4. Le ONG iscritte all'Albo possono accedere ad uno o più dei seguenti benefici:

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi diretti, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito e microfinanza, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi due anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative.

5. I contributi di cui al comma 4 sono deliberati in base alla valutazione delle iniziative proposte e della specifica capacità operativa dell'ONG proponente, secondo criteri prefissati e trasparenti in cui si considerino anche i risultati e le specificità settoriali e geografiche dell'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitare la società italiana. Essi sono concessi sia a programmi e progetti promossi dalla singola ONG sia a progetti e programmi quadro promossi da consorzi stabili e associazioni delle stesse ONG, favorendo forme di intervento unitario e coordinato per Paese, area geografica o area tematica.

Sottosegretario convoca tale conferenza anche su richiesta motivata di almeno un terzo delle ONG iscritte all'Albo.

4. *Identico:*

a) la concessione di contributi specifici per la realizzazione nei Paesi cooperanti di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi incluse iniziative di microcredito, microfinanza **e di commercio equo e solidale**, da loro promosse, fino al limite massimo del 75 per cento **del costo complessivo dell'iniziativa**, a condizione che l'ONG proponente assicuri in denaro, o in beni e servizi di valore accertabile, il finanziamento di almeno il 15 per cento **del costo complessivo dell'iniziativa**;

b) la concessione di un contributo fiduciario per la realizzazione di un programma pluriennale di iniziative di cooperazione, ivi incluse iniziative di microcredito, microfinanza **e commercio equo e solidale**, e di iniziative di informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, nei Paesi cooperanti o in Italia, a condizione che l'ONG proponente dimostri una consolidata esperienza in materia nel corso degli ultimi **tre** anni; l'organizzazione proponente deve presentare il programma di massima, gli obiettivi ed i risultati attesi delle iniziative programmate, indicando anche l'utilizzazione prevista del contributo, che comunque non può superare il 75 per cento del costo complessivo delle iniziative.

5. *Identico.*

6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agencia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG sulla base di apposita procedura concorsuale, di cui all'articolo 18, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.

7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agencia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei *partner* ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile.

8. Le variazioni di utilizzazione del contributo in misura superiore al 10 per cento devono essere esplicitamente approvate dall'Agencia; esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG. Variazioni di minore entità devono comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma 7.

ART. 20.

(Iniziative di cooperazione decentrata).

1. Le regioni, le province autonome, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni, possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano, autonomamente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio

6. Le ONG possono essere selezionate dall'Agencia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti. L'esecuzione parziale o totale di tali iniziative è affidata alle ONG, **come previsto all'articolo 17**, sulla base di apposita procedura concorsuale, comunque tesa a privilegiare la presenza attiva nel Paese destinatario, l'esperienza pregressa dell'ONG e la sua capacità di mobilitazione di risorse umane e materiali e di coinvolgimento della società civile italiana.

7. Le ONG beneficiarie di un contributo, ai sensi del comma 4, o di un finanziamento, ai sensi del comma 6, operano sulla base di ratei annuali anticipati e devono presentare annualmente all'Agencia un resoconto finanziario ed una relazione sulle attività svolte, dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione dei partner ed i propri apporti in denaro, beni e servizi di valore accertabile. **In caso di mancato adempimento di una delle condizioni di cui al presente articolo l'Agencia può escludere l'ONG dall'Albo e, eventualmente, rivalersi nei suoi confronti.**

8. **Le modifiche degli obiettivi generali o specifici dell'iniziativa o del programma finanziato totalmente o parzialmente e le variazioni della ripartizione dei costi superiori al 10 per cento devono essere preventivamente approvate dall'Agencia;** esse tuttavia si intendono approvate scaduti due mesi dalla richiesta formulata dall'ONG. Variazioni di minore entità devono comunque essere giustificate in sede di resoconto annuale di cui al comma 7.

ART. 19.

(Iniziative di cooperazione decentrata).

1. Le regioni, le province autonome, le province ed i comuni, nonché i loro consorzi ed associazioni possono, nel rispetto delle relazioni internazionali dello Stato italiano e, **ove convocata, previa comunicazione nell'apposita conferenza programmatica di cui all' articolo 23**, autonoma-

a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite « iniziative di cooperazione decentrata », sono finalizzate prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di partecipazione associativa nella società civile dei Paesi cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all'artigianato.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono la partecipazione organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), possono realizzare i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i *partner* dei Paesi cooperanti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti soggetti attivi, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto, quali ONG ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, istituti di credito e finanziarie regionali, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono le iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di coo-

mente promuovere iniziative di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà internazionale e di interscambio a livello decentrato con amministrazioni centrali o periferiche, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi, dei Paesi cooperanti, rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dell'articolo 2. Tali iniziative, definite « iniziative di cooperazione decentrata », sono finalizzate prevalentemente alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di partecipazione associativa nella società civile dei Paesi cooperanti ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all'artigianato.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono la partecipazione organizzata dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio di propria competenza. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 5, **comma 1**, lettera *b*), **realizzano** i progetti, programmi quadro ed accordi di cooperazione, da essi concordati con i *partner* dei Paesi cooperanti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della cooperazione nelle loro specifiche competenze dei suddetti soggetti attivi, pubblici e privati, con o senza scopo di profitto, quali ONG ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), **cooperative o associazioni del commercio equo e solidale**, imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono **e promuovono il coordinamento delle** iniziative di cooperazione decentrata che sono organizzate sul proprio territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, con propria autonoma delibera, inviare in missione nell'ambito di iniziative di coo-

perazione decentrata proprio personale dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai soggetti di cui al comma 1, qualora sussistano le condizioni d'impiego di cui all'articolo 21, commi 1 e 18, può usufruire della qualifica di volontario internazionale o di cooperante, con i benefici e gli obblighi previsti dalla presente legge. La stessa disposizione si applica nel caso in cui una ONG prenda parte all'iniziativa.

4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata, i soggetti di cui al comma 1 possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato e finanziamenti da parte dell'Agenzia a valere sul Fondo unico.

5. Le iniziative di cooperazione decentrata finanziate dall'Agenzia ai sensi della presente legge rientrano nell'ambito del programma triennale di attività. I soggetti di cui al comma 1 che ne facciano specifica richiesta possono essere associati, fin dalla fase della sua formulazione, alla definizione da parte dell'Agenzia del programma di attività relativamente al Paese oggetto della richiesta.

6. I soggetti di cui al comma 1 e le loro strutture possono essere selezionati dall'Agenzia in qualità di enti esecutori di iniziative governative di cooperazione allo sviluppo, anche di emergenza, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.

7. Le iniziative di cooperazione decentrata che godono del finanziamento dell'Agenzia sono soggette alla valutazione della stessa Agenzia.

8. I soggetti di cui al comma 1 informano ogni sei mesi l'Agenzia delle iniziative di cooperazione decentrata finanziate con risorse pubbliche diverse da quelle erogate dall'Agenzia.

perazione decentrata proprio personale dipendente. Il personale impiegato nelle iniziative di cooperazione decentrata, dipendente o non dipendente dai soggetti di cui al comma 1, può usufruire della qualifica di **cooperante internazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 18 e seguenti. Qualora una ONG partecipi all'iniziativa, il personale da essa impiegato, ove ne sussistano le condizioni, può usufruire della qualifica di volontario o di cooperante internazionale con i relativi benefici ed obblighi, ai sensi dell'articolo 21.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ART. 20.*(Università e istituti di ricerca).*

1. Le università e gli istituti di ricerca, nonché i loro consorzi ed associazioni, coerentemente con gli indirizzi generali dell'APS, possono realizzare nei Paesi cooperanti studi, iniziative ed attività di formazione superiore, avendo come obiettivo lo sviluppo del capitale umano dei Paesi cooperanti. Essi possono inoltre, con propria autonomia delibera, inviare in missione nell'ambito delle suddette attività proprio personale dipendente, il cui contratto, ove a termine, viene prorogato del periodo trascorso in missione.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, le università e gli istituti di ricerca possono ricorrere ad apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, accedere a contributi ed a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, ricevere contributi e donazioni a carattere privato.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre essere selezionati dall'Agenzia, con apposita procedura concorsuale riservata ai sensi dell'articolo 17, in qualità di enti esecutori delle attività di cui al comma 1, la cui tipologia corrisponda alla peculiarità di tali soggetti.

ART. 21.*(Volontari e cooperanti internazionali).*

1. Ai sensi della presente legge, sono volontari internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie nonché di adeguata formazione, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, abbiano contratto l'obbligo di svolgere attività di volontariato con un soggetto della cooperazione

ART. 21.*(Volontari e cooperanti internazionali).*

1. *Identico.*

non governativa nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

a) usufruiscano di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia;

b) usufruiscano di contributi da parte dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia faccia parte;

c) siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, e che rientrino nelle finalità di cui all'articolo 1;

d) siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1, in tutti gli altri casi.

2. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco* non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa del servizio da prestarsi *in loco* può essere inferiore ad un anno e può prescindere dal periodo di formazione. Solo per questi interventi il contratto di cui al comma 3 del presente articolo può essere stipulato anche tra il volontario e un soggetto della cooperazione decentrata, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) siano realizzati in autonomia finanziaria da un soggetto della cooperazione non governativa iscritto all'Albo di cui all'articolo 18, comma 2, e siano riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.

(v. lettera c)

2. La durata continuativa del servizio da prestare *in loco* non può essere inferiore ad un anno; è parte integrante del contratto di volontariato internazionale anche un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva non superiore a tre mesi. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un anno di servizio volontario nei Paesi destinatari, la durata del successivo servizio è di almeno tre mesi continuativi e può essere omesso il periodo di formazione preventiva. Limitatamente agli interventi di emergenza, la durata continuativa del servizio da prestarsi *in loco* può essere inferiore ad un anno.

3. Il rapporto tra il volontario internazionale e la ONG è regolato da uno specifico contratto; esso deve indicare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta e delle relative ferie, nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale garantito.

4. Il trattamento economico del volontario internazionale è fissato nel contratto entro i compensi massimali convenzionali che l'Agenzia stabilisce ed aggiorna triennialmente, tenendo conto dei Paesi di impiego.

5. La qualifica di volontario internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa dello specifico contratto di cui al comma 3. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

6. Per i volontari internazionali inseriti in iniziative di cooperazione che non fruiscono di contributi o finanziamenti da parte dell'Agenzia, questa può stipulare con i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 19, singolarmente o in consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione, alla formazione **e alla gestione di detti volontari, nonché alla copertura dei relativi costi economici ed eventualmente con contributi ai costi di impiego.**

7. I volontari internazionali con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici. Il solo diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segua il coniuge o convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

8. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i volontari nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge o convivente, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per i volontari internazionali inseriti in **progetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Agenzia può stipulare** con i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18, singolarmente o in consorzio stabile o in associazione tra loro, convenzioni e accordi quadro relativamente alla selezione e alla formazione.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

9. Al termine del periodo di servizio l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate nel quadro della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, mentre i relativi oneri sono a carico diretto dell'Agenzia, che provvede al versamento dei relativi importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 3.

11. Il volontario internazionale e i relativi familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco*, sono anche assicurati a cura della ONG ed a carico diretto dell'Agenzia contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore secondo premi correlati ai massimali determinati annualmente dall'Agenzia, che provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa e al versamento dei relativi importi.

12. Gli oneri di cui ai commi precedenti sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui alle

9. *Identico.*

10. I volontari internazionali sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie, ferma restando l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto del volontario. Per i volontari di cui al comma 7, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dall'Agenzia alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza sia per quella a carico del lavoratore. Per gli altri volontari l'iscrizione è effettuata a cura della ONG, **in accordo con l'Agenzia**, che provvede al versamento dei relativi importi. Gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali sono commisurati ai compensi massimali convenzionali di cui al comma 4.

11. *Identico.*

12. Gli oneri di cui ai commi precedenti sono interamente a carico dell'Agenzia. Limitatamente alle iniziative di cui alle

lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 e a quelle di cui al comma 6, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia.

13. Coloro che prestano servizio civile possono scegliere di prestarlo come volontari internazionali, sottoscrivendo un contratto con le modalità previste dalla presente legge.

14. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva ed arruolati possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla registrazione del contratto, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e le successive norme in materia, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile in Italia, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. Il volontario non può intrattenere con un soggetto della cooperazione non governativa qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato. Ogni contratto di tale natura eventualmente stipulato, anche tacitamente, è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile.

16. Le ONG possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario internazionale, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese nel quale il volontario presta la propria opera tali da impedire la prosecuzione delle proprie attività, dandone comunicazione all'Agenzia. Inoltre, quando le condizioni del Paese nel quale il

lettere *b)* e *c)* del comma 1, l'onere è assunto nell'ambito di un contingente complessivo stabilito ed annualmente aggiornato dall'Agenzia. **L'onere relativo ai volontari eventualmente eccedenti tale contingente è a carico della ONG contraente.**

13. *Identico.*

14. I cittadini italiani **che intendono avvalersi della legge 8 luglio 1998, n. 230**, possono prestare il proprio servizio come volontari internazionali, contraendo la relativa obbligazione con le modalità previste dalla presente legge. Essi hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del proprio servizio, a seguito di conferma della qualifica che l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla registrazione del contratto, alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e le successive norme in materia, nonché alla definitiva dispensa dall'obbligo di leva a seguito di comunicazione dell'avvenuto completamento del servizio, per un periodo di durata non inferiore a quella prevista dalla **citata legge n. 230 del 1998**, che l'Agenzia è tenuta a trasmettere entro un mese al Ministero della difesa.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

volontario presta la propria opera siano tali da comprometterne la sicurezza, il Ministro degli affari esteri può disporre il rimpatrio.

17. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti della cooperazione non governativa, favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto della cooperazione non governativa e decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui all'articolo 20, comma 1, e al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo.

19. Il rapporto tra il cooperante e il soggetto di cooperazione è regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il cooperante è inserito, la durata effettiva della prestazione richiesta, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.

20. La qualifica di cooperante internazionale si assume al momento della sottoscrizione con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata dello specifico contratto di cui al comma 19. Al fine della sua entrata in vigore, il contratto viene trasmesso entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione all'Agenzia per la sua registrazione, che deve avvenire entro venti giorni; decorso tale termine, in assenza di obiezioni o rilievi, il contratto si intende registrato.

21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o

17. L'Agenzia favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia, anche attraverso specifici accordi con i soggetti e gli attori della cooperazione.

18. Sono cooperanti internazionali i cittadini maggiorenni di un Paese dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui siano chiamati ad operare, abbiano contratto l'obbligazione di svolgere, con un soggetto della cooperazione non governativa o decentrata, attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei Paesi destinatari, di cui all'articolo 19, comma 1, e al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. I cooperanti con contratto registrato hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o

da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

22. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata.

23. I cooperanti e i loro familiari o convivente, purché siano a carico e vivano *in loco*, sono assicurati dal soggetto di cooperazione contraente contro i rischi di infortunio, morte e malattia, con polizza a loro favore.

da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente sia cooperante. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di due mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste per i cooperanti nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono ai cooperanti, ovvero al coniuge o convivente, da essi dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all'assicurazione per le malattie. Per i cooperanti posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, le suddette iscrizioni sono a cura delle amministrazioni di appartenenza per la parte di competenza del datore di lavoro e a cura del soggetto di cooperazione per la parte di competenza del lavoratore. Per gli altri cooperanti le iscrizioni sono a cura del soggetto di cooperazione contraente. Tutti gli oneri gravano sui costi complessivi del progetto. Al fine di contribuire all'impiego di cooperanti anche al di fuori delle iniziative finanziate dall'Agenzia, questa può stipulare convenzioni con organismi internazionali e con i soggetti della cooperazione non governativa e decentrata.

22. Identico.

23. I volontari ed i cooperanti in nessun caso possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

24. I soggetti di cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero se le condizioni del Paese siano tali da impedire la prosecuzione delle sue attività, dandone comunicazione all'Agenzia.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, **lettera a)**.

ART. 22.

(Disposizioni tributarie).

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiano alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e prevedano espressamente nel proprio statuto di svolgere, oltre eventualmente alle attività menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo, selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali, realizzazione di progetti e programmi a termine nonchè di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti. A tal fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato

24. I soggetti di cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un cooperante, disponendone il rimpatrio:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa;

c) in caso di grave inadempienza degli impegni assunti.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 11, comma 1.

ART. 22.

(Disposizioni tributarie).

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i soggetti non governativi di cooperazione che adempiano alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e prevedano espressamente nel proprio statuto di svolgere, oltre eventualmente alle attività menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, esclusivamente le seguenti attività di cooperazione e solidarietà internazionale: iniziative di informazione e di cooperazione allo sviluppo, selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti internazionali, realizzazione di progetti e programmi a termine nonchè di interventi di emergenza nei Paesi cooperanti, iniziative di formazione in Italia o all'estero rivolte ad operatori della cooperazione o a cittadini dei Paesi cooperanti. A tal fine la comunicazione di cui all'articolo 11 del citato

decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge.

2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della Sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977.

ART. 23.

(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e decentrata).

1. Per ciascun programma-paese è convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia **e da un dirigente del Ministero degli affari esteri** o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.

2. Il direttore generale dell'Agenzia **con un dirigente del Ministero degli affari esteri** può convocare analoghe conferenze **programmatiche** di coordinamento operativo **anche al di fuori dei programmi-paese**, in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.

decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'articolo **18**, comma 2, della presente legge.

2. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo **18**, comma 2, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono comunque imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità. La presente disposizione è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della Sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977.

ART. 23.

(Coordinamento tra APS e cooperazione non governativa e decentrata).

1. Per ciascun programma-paese è **periodicamente** convocata un'apposita conferenza programmatica di coordinamento operativo, presieduta dal direttore generale dell'Agenzia o da un suo delegato, cui sono invitati a partecipare i soggetti della cooperazione non governativa e di quella decentrata già attivi nel Paese destinatario del programma. Tale conferenza mira al coordinamento ed all'armonizzazione tra le attività dell'APS, quelle promosse dalle ONG e quelle della cooperazione decentrata nel Paese stesso.

2. Il direttore generale dell'Agenzia può convocare analoghe conferenze di coordinamento operativo in riferimento alle più significative iniziative del programma di attività.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

(Norme transitorie).

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni attuative della presente legge.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri adotta le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione della programmazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia e comunque entro dodici mesi dalla predetta data. Il Sottosegretario agli affari esteri delegato per la cooperazione vigila sull'attuazione dell'impegno e sul trasferimento progressivo della gestione delle iniziative del Ministero degli affari esteri all'Agenzia.

3. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri provvede mediante transazione, arbitrato o ricorso al giudice ordinario alla composizione del contenzioso in atto. Alla scadenza dei dodici mesi il predetto Ministero predispone la relazione sui casi irrisolti, per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.

4. Il Presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia stessa. A tal fine egli può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale della Direzione generale per la cooperazione allo

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

(Norme transitorie).

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni attuative della presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri adotta le misure organizzative indispensabili per assicurare la continuità dell'azione amministrativa finalizzata all'attuazione delle attività e degli impegni internazionali in essere, fino al trasferimento completo all'Agenzia, che avviene entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro, con proprio decreto, può prorogare una sola volta tale scadenza per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al Parlamento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, fino alla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 13, comma 2, rimane in funzione nell'ambito del Ministero degli affari esteri la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. A decorrere da tale data e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro degli affari esteri, mediante la delega di cui all'articolo 7, comma 3, provvede alla progressiva soppressione, entro il termine di cui al comma 2, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ed al progressivo trasferimento della gestione dei progetti e delle attività in corso all'Agenzia, stabilendo caso per caso quali progetti ed at-

sviluppo, dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche locali, dipendente, comandato o con contratto a tempo indeterminato che ne abbia fatto richiesta. Il personale con contratto a tempo determinato rimane comunque a disposizione dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri fino alla scadenza del contratto.

5. Entro novanta giorni dalla data della sua nomina, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce, in base alla struttura organizzativa di cui all'articolo 14, comma 7, lettera c), le qualifiche, e per ogni qualifica le unità di personale necessario ai sensi dell'articolo 16, comma 1, nonché le procedure di selezione, tenendo conto prioritariamente della competenza e dell'esperienza specifica maturata presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonché presso enti ed istituti pubblici o privati, nazionali ed internazionali operanti nell'ambito dell'APS.

(v. comma 3).

tività trasferire, e ne dà comunicazione al Parlamento. Le risorse finanziarie necessarie per gli adempimenti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in tale periodo sono poste a carico del Fondo unico costituito presso l'Agenzia, che provvede direttamente ad effettuare i pagamenti richiesti dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo. Il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo può richiedere al Presidente dell'Agenzia l'utilizzo temporaneo di personale per provvedere agli adempimenti e alle funzioni di cui al presente comma.

4. Limitatamente alle iniziative di cooperazione già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, le disposizioni abrogate dall'articolo 25. Per le iniziative di cooperazione non deliberate a tale data, si applicano le disposizioni della presente legge. Tuttavia, fino all'approvazione del primo documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ove già costituito, possono essere assunte deliberazioni dagli organi e secondo le disposizioni abrogate dall'articolo 25.

5. Entro il termine di cui al comma 2 il Ministero degli affari esteri provvede alla composizione del contenzioso in atto, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Agenzia. Alla scadenza di tale periodo, il Ministro degli affari esteri predisporre la relazione sugli eventuali casi irrisolti per il trasferimento della loro trattazione all'Agenzia, dandone comunicazione al Parlamento.

6. Al fine di assicurare continuità e consentire l'avvio tempestivo delle attività di cooperazione, immediatamente dopo il primo adempimento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera c), è assunto presso l'Agenzia, purché rientrante nelle qualifiche di cui all'articolo 15, comma 1, il personale delle seguenti categorie in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore

della presente legge e che ne faccia domanda:

a) esperti della cooperazione in servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) personale comandato da altre amministrazioni, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo da almeno due anni;

c) personale in servizio da almeno due anni all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

7. Il personale con contratto a tempo determinato della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, non assunto dall'Agenzia, rimane comunque a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino alla scadenza del contratto.

8. Il Presidente dell'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per l'avvio immediato delle attività dell'Agenzia stessa. A tal fine egli può richiedere l'utilizzazione temporanea, fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche locali, dipendente, esperto, comandato, con contratto a tempo determinato o indeterminato. Al fine della loro utilizzazione temporanea da parte dell'Agenzia, ai sensi del presente comma, o del loro impiego presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del comma 3, i contratti degli esperti in servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987 n. 49, ed i comandi del personale di cui al medesimo comma, lettere *b)* e *d)*, in scadenza entro il termine di cui al comma 2, sono prorogati fino a tale data.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria gene-

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione, **ove non assunto dall'Agenzia**, del personale dipen-

rale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione.

7. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla costituzione del Fondo unico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Norme finali).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;

e) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

f) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

g) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

dente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione.

10. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla costituzione del Fondo unico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Le risorse relative alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge finanziaria, nonché dalle leggi 5 luglio 1990, n. 173, e 10 novembre 1997, n. 402, vengono contestualmente trasferite al Fondo unico.**

ART. 25.

(Norme finali).

1. *Identico;*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 106;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

h) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

i) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

l) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

i) identica;

l) identica;

m) identica;

2. *Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

